

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

Fascicolo normativo e informativo

Relativo ai servizi di investimento:
custodia e amministrazione di strumenti finanziari, ricezione e trasmissione ordini,
negoziatura, collocamento, distribuzione di prodotti finanziari, assicurativi e servizi di
investimento

SOMMARIO

SOMMARIO	2
INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO	3
Recapito dell'Autorità di Vigilanza.....	3
DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	13
CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	15
SEZIONE A) NORME GENERALI.....	15
SEZIONE B) NORME PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI.....	22
SEZIONE C) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI ESECUZIONE DI ORDINI, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI.....	24
SEZIONE D) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO TERZI IN MODALITÀ DI MERA ESECUZIONE ("EXECUTION ONLY").....	27
SEZIONE E) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO.....	28
LA POLITICA ADOTTATA DA VIVIBANCA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	30
INFORMAZIONI SULLE STRATEGIE DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE	32
CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI FINANZIARI	37
PRIVACY – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016.....	38
SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI	40

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO

Il presente documento ha lo scopo di fornire ai Clienti informazioni su ViViBanca S.p.A. e sui servizi dalla stessa prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia dei Prodotti Finanziari e la liquidità dei Clienti nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti in Prodotti Finanziari.

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI

1.1 - Informazioni sull'intermediario

ViVi Banca S.p.A.

- Codice Fiscale e Partita IVA n. 04255700652
- R.E.A. TO 1228616
- Sede legale e Direzione generale: Via G. Giolitti, 15 – 10123 Torino
- Capitale sociale Euro 33.812.962,00
- Iscritta con il N.5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI 05030Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBancaSistemi di garanzia cui la Banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela Depositi e Fondo Nazionale di Garanzia

CONTATTI

Recapito telefonico: +39 011 19781000

Numero di fax: +39 011 19698000

Indirizzo e-mail: info@vivibanca.it

Sito Internet: www.vivibanca.it

SPORTELLI BANCARI

Filiale di Torino - CAB 01000

Via Giovanni Giolitti, 15 - 10123 Torino (TO)

Tel. +39 011 19781000 – Fax +39 011 19698000

Filiale di Salerno - CAB 15200

Viale Richard Wagner, 8 – 84131 Salerno

Tel. +39 089 338220 – Fax +39 089 331069

UFFICIO RECLAMI

Via Giolitti, 15 - 10123 Torino (TO)

Fax +39 011 19698091 reclami@vivibanca.it,

vivibanca.reclami@pec.it

ASSISTENZA MITO, MITO&C. CORPORATE BANKING, POS

Numero Verde 800 519 155

BLOCCO BANCOMAT

Numero Verde 800 822 056

Recapito dell'Autorità di Vigilanza

BANCA D'ITALIA

Via Nazionale 91, 00184 Roma

Tel. 0039 0647921

PEC: bancaditalia@pec.bancaditalia.it

e-mail: mail@bancaditalia.it

CONSOB

Via G.B. Martini 3, 00198 Roma

Tel. 0039 0684771

PEC: consob@pec.consob.it

e-mail: protocollo@consob.it

Lingua

La lingua con la quale il Cliente può comunicare con l'intermediario e ricevere da quest'ultimo documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.

Autorizzazione

L'intermediario dichiara di essere stato autorizzato all'esercizio dei seguenti servizi di investimento previsti dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") sulla base della specifica autorizzazione della Banca d'Italia del [●]:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti.

1.2 - Servizi di investimento prestati dalla Banca

Di seguito si riposta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che la Banca è autorizzata a prestare nei confronti del pubblico:

a) Negoziazione per conto proprio (art. 1, comma 5, lett. a) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito "TUF").

Consiste nell'attività svolta dalla Banca di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti. La remunerazione della Banca è normalmente rappresentata dalla differenza (*spread*) tra il prezzo di carico del titolo ed il prezzo praticato al cliente. Resta comunque ferma la possibilità della Banca di applicare commissioni al cliente.

b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti (art. 1, comma 5, lett. b) del TUF).

Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, a seguito dell'ordine ricevuto dal cliente, lo esegue ricercando una controparte sulle diverse sedi di esecuzione e facendo incontrare gli ordini. La remunerazione della Banca è normalmente rappresentata dalle commissioni applicate al cliente.

c-bis) Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (art. 1, comma 5, c-bis) del TUF).

Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette, vende od offre gli strumenti stessi. L'accordo tra il collocatore e l'emittente (od offerente) può prevedere che il collocatore si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo due diverse modalità: (i) il collocatore si assume l'impegno di acquisire, al termine dell'offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con impegno irrevocabile); (ii) il collocatore acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l'impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo). L'attività distributiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari emessi da Banche e da imprese di assicurazione, nonché servizi di investimento propri e di terzi.

e) Ricezione e trasmissione di ordini (art. 1, comma 5, lett. e) del TUF).

Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine impartito dal cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi. Tale servizio comprende anche la mediazione, ossia l'attività che consiste nel mettere in contratto due o più investitori per la conclusione tra di loro di una operazione.

f) Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5 bis, lett. f) del TUF).

Consiste nella prestazione da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'intermediario, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. Non rappresenta consulenza in materia di investimenti la consulenza che ha ad oggetto non strumenti finanziari, ma tipi di strumenti finanziari.

Prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini secondo la modalità della sola esecuzione (c.d. *execution only*).

I servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, possono essere prestati, a iniziativa del cliente, in modalità di mera esecuzione quando hanno ad oggetto strumenti finanziari non complessi. In questo caso, la Banca si limita ad eseguire disposizioni impartite dal cliente di propria iniziativa. Per strumenti finanziari non complessi si intendono: (i) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione degli OICR non regolati dalla direttiva comunitaria n. 85/611/CEE e successive modificazioni e integrazioni (UCITS) e dalle azioni che incorporano uno strumento derivato; (ii) strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato; (iii) obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione; (iv) azioni o quote di OICR regolati dalla UCITS (di seguito, "OICVM") ad esclusione di quelli strutturati; (v) depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all'uscita dal prodotto prima della scadenza; e altri strumenti finanziari non complessi.

Consulenza generica

Nell'ambito dei servizi di investimento sopra illustrati la Banca può fornire al cliente pareri generici relativi a tipi di strumenti finanziari, prestando un'attività che si sostanzia nell'assistenza del cliente nella pianificazione sistematica del portafoglio (cc. dd. *asset allocation* e *financial planning*). Detta attività deve essere considerata come parte integrante del servizio di investimento a cui si riferisce.

1.3 - Servizi accessori prestati dalla Banca

a) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e servizi connessi

Consiste nella custodia e/o amministrazione, per conto del cliente, di strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato e altri depositari autorizzati.

1.4 - Conferimento degli ordini

Gli ordini vengono normalmente impartiti dal Cliente alla Banca per iscritto, anche attraverso Consulenti Finanziari a tal fine autorizzati. La Banca accetta altresì gli ordini impartiti telefonicamente o trasmessi su altro Supporto Durevole, quale la posta elettronica, a condizione che pervengano dall'e-mail ufficiale dichiarata preventivamente dal Cliente e sempre a condizione che gli stessi risultino completi e debitamente sottoscritti. All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il Consulente Finanziario registrano su Supporto Durevole tutte le informazioni pertinenti relative alla

conversazione con il Cliente. Le conversazioni "frontali" con il Cliente che danno luogo o possono dare luogo a operazioni saranno registrate mediante verbali o annotazioni scritte. La Banca o il Consulente Finanziario, inoltre, rilasciano apposita attestazione cartacea dell'ordine. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente o trasmessi su altro Supporto Durevole, il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro Supporto Durevole. La Banca conserva le registrazioni relative agli ordini per cinque anni e il Cliente, a sua richiesta e a sue spese, ne potrà ricevere copia.

Una volta conferiti gli ordini possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.

È facoltà della Banca richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.

Qualora vengano impartiti attraverso Consulenti Finanziari, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. È fatto divieto ai Consulenti Finanziari riscuotere dai Clienti denaro, Prodotti Finanziari e titoli di credito al portatore.

1.5 - Natura e frequenza della rendicontazione

Con riferimento ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio, distribuzione e collocamento, la Banca invia al Cliente su Supporto Durevole la rendicontazione dell'attività svolta, avuto riguardo ai contenuti delle operazioni e dei servizi prestati. La Banca trasmette ai Clienti le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine e, in particolare, un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine impartito al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma del terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria comunicazione relativa all'esecuzione.

Nel caso di disposizioni relative a quote o azioni di OICR eseguite periodicamente, qualora non inviata al Cliente dalla società prodotta, la Banca invia al Cliente un rendiconto semestrale delle operazioni effettuate secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.

A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.

Salvo il caso di errore manifesto, la documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata, qualora nessuna delle Parti faccia pervenire all'altra, a mezzo di raccomandata A.R., un reclamo scritto motivato entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa documentazione.

Prima di dar corso a ogni singola operazione in Prodotti Finanziari, la Banca fornisce al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari, ivi inclusi eventuali incentivi percepiti dalla Banca, nonché all'effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti Finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli.

La Banca invierà al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento prestati e dei Prodotti Finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali incentivi percepiti dalla Banca, nonché agli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti Finanziari nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli.

SEZIONE 2 - LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

2.1 - MISURE GENERALI APPRONTATE PER ASSICURARE LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CLIENTI

Ai sensi dell'art. 22 TUF, gli Strumenti Finanziari dei singoli Clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli Strumenti Finanziari e del denaro detenuti dalla Banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e Strumenti Finanziari) ovvero con gli Strumenti Finanziari per i quali la Banca presta il servizio di custodia e amministrazione.

Nelle evidenze, la Banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei Clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei Clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi a operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca medesima.

2.2 - SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA

Ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente, gli Strumenti Finanziari possono essere depositati, previo consenso del Cliente, presso:

- organismi di deposito centralizzato, come Monte Titoli, Cassa di Compensazione e Garanzia;
- InvestBanca spa;
- banche depositarie e/o banche corrispondenti dei singoli prodotti e/o agenti di trasferimento incaricati dagli emittenti, per quanto attiene alle quote/azioni di OICR.

In caso di subdeposito degli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente presso i soggetti sopra indicati, la Banca accende conti ad essa intestati presso ciascun subdepositario, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus"), in cui sono immessi gli Strumenti Finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti. Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi della Banca stessa presso il medesimo subdepositario, nonché dai conti di proprietà del subdepositario. La Banca mantiene evidenze degli Strumenti Finanziari di pertinenza di ciascun Cliente subdepositati presso i subdepositari e riporta in ciascun conto di deposito di ogni Cliente la denominazione del subdepositario.

Nel caso di subdeposito degli Strumenti Finanziari, e in specie nei casi in cui sia necessario subdepositarli, per la natura degli stessi ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestate, presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di Strumenti Finanziari per conto di terzi, il Cliente è esposto al rischio della confusione degli Strumenti Finanziari di sua pertinenza con quelli del subdepositario o dei clienti di quest'ultimo, nonché dell'insolvenza o dell'assoggettamento a procedure concorsuali o simili del subdepositario.

La Banca, tuttavia, mantiene nei confronti del Cliente la piena e assoluta responsabilità del deposito, neutralizzando quindi i rischi appena rappresentati.

2.3 - DIRITTI DI GARANZIA O PRIVILEGI

a) Diritto di garanzia

In forza delle disposizioni contrattuali, la Banca è investita del diritto di ritenzione sui Prodotti Finanziari o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano a essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il Cliente – anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato, a titolo esemplificativo, da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria o finanziaria, quale ad esempio: compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti Prodotti Finanziari o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

b) Privilegio

Ai sensi delle disposizioni contrattuali, in caso di inadempimento del Cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei Prodotti Finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

c) Diritto di compensazione

In forza delle disposizioni contrattuali, quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca e il Cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

2.4 - Utilizzo dei Prodotti Finanziari dei Clienti da parte della Banca

La Banca non potrà utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i Prodotti Finanziari di pertinenza dei Clienti, salvo consenso scritto di questi ultimi, formalizzato in un apposito contratto.

Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione dei Prodotti Finanziari e i rischi che ne derivano.

2.5 - Sistemi di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato e riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (Euro 100.000,00). Tale finalità istituzionale si realizza attraverso varie forme di intervento del Fondo nei confronti di banche consorziate sottoposte a procedure di liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione, nonché mediante interventi alternativi volti a superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto delle consorziate. Le risorse per gli interventi sono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della Banca (ex post), a richiesta del Fondo.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ed è riconosciuto come sistema di indennizzo. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento Operativo", previsto dall'art. 12, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485. Il Fondo indennizza gli investitori che ne facciano istanza secondo i criteri previsti dal citato Decreto del Ministro del Tesoro e fino all'importo massimo di Euro 20.000,00, per i crediti, rappresentati da prodotti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio a operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori in caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo della Banca.

SEZIONE 3 - INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

3.1 - Le tipologie di Prodotti e Strumenti Finanziari trattati

3.1.1 - I titoli di capitale

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso). Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria. Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle **azioni ordinarie**, sono: **azioni postergate nelle perdite**, che si caratterizzano per la diversa incidenza della partecipazione nelle perdite; **azioni privilegiate nella distribuzione degli utili**, a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie; **azioni di risparmio**, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale. Per **blue chip** si intende un titolo azionario emesso da una società ad elevata capitalizzazione. Sul mercato italiano tale soglia è fissata a euro 1.000 milioni. Le blue chip sono scambiate su un particolare segmento del mercato MTA. Le **small cap** e le **mid cap** sono, invece, rispettivamente azioni di società a bassa e media capitalizzazione di mercato.

3.1.2 - I diritti di opzione

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

3.1.3 - I titoli di debito

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre queste ultime assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale. Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito. Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (**zero coupon**) e la misura può essere fissa (**obbligazioni a tasso fisso**) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (**obbligazioni a tasso variabile**).

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:

a) **Obbligazioni corporate**

Nelle obbligazioni *corporate* l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

b) **Obbligazioni sovranazionali**

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali; la Banca Mondiale (World Bank), l'Inter – American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.

c) **Obbligazioni governative**

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale. In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP).

Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:

- **Buoni ordinari del Tesoro**

Sono titoli obbligazionari *zero coupon* a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 Euro o multipli) e il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro.

- **Certificati del Tesoro zero coupon**

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurre la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale e il prezzo corrisposto.

- **Certificati di Credito del Tesoro**

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale e il prezzo pagato.

- **Buoni del Tesoro Poliennali**

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.

- **Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea**

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.

d) Obbligazioni convertibili

Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista) o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società;

e) Obbligazioni *drop lock* (obbligazioni a tasso variabile convertibili in obbligazioni a tasso fisso)

Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia che ha come scopo di proteggere il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. Nell'obbligazione *drop lock* viene stabilita sin dall'inizio una soglia minima di rendimento (*trigger rate*) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest'ultimo generalmente di poco superiore al *trigger rate*.

f) Obbligazioni in valuta o "Eurobond"

Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario per finanziare il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle degli Stati in cui le obbligazioni stesse sono collocate.

g) Obbligazioni subordinate

Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente.

3.1.4 - Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF).

Tra gli OICR figurano gli OICVM, ossia i fondi comuni di investimento e SICAV conformi alla direttiva UCITS. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività e alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.

a) Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo. I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi. Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari; (iv) liquidità, (v) flessibili. I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

b) Società di investimento a capitale variabile

Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

c) Società di investimento a capitale fisso

Le Società di investimento a capitale fisso (SICAF) sono OICR chiusi, regolati dalla direttiva comunitaria 2011/61/CE (AIFMD). Esse sono costituite in forma di società per azioni e hanno ad oggetto l'investimento collettivo del patrimonio raccolto presso gli investitori mediante l'offerta di proprie azioni o di altri strumenti partecipativi del capitale diversi dalle obbligazioni. Le SICAF sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi, per ognuna delle quali è emessa una particolare categoria di azioni che attribuiscono diritti patrimoniali e amministrativi diversi ai relativi possessori.

d) Exchange Traded Funds

Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav, caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata a un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

e) Exchange traded commodities

Si tratta di fondi assimilabili agli Exchange Traded Funds che si prefiggono di replicare l'andamento di indici di prezzi di materie prime o di contratti derivati su materie prime.

f) Fondi di investimento alternativi

I Fondi di investimento alternativi (FIA) sono gli organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti, che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori e non necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva UCITS.

3.1.7 - I prodotti assicurativi finanziari

Sono prodotti finanziari assicurativi le polizze *unit linked* e *index linked* nonché i contratti di capitalizzazione.

a) Polizze *index linked*

Le polizze *index linked* sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (*rectius* indicizzato) all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento. In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa. È possibile classificare le polizze *index linked* in tre categorie:

(I) pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alle fluttuazioni dell'indice di riferimento;

(II) a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;

(III) a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle *index linked* a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

b) Polizze *unit linked*

Le assicurazioni *unit linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Analogamente alle *index linked* anche le polizze *unit linked* possono essere classificate in polizze:

(I) pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;

(II) garantite: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

c) Contratti di capitalizzazione

La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni – non meno di cinque – a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'Assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

3.2- I rischi degli investimenti in Prodotti Finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in Prodotti Finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo del Prodotto Finanziario;
- la sua liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.

3.2.1- La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun Prodotto Finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

a) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (e in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario descritti in precedenza). A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi – dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

b) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico e il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

c) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, e in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di un prodotto finanziario si deve tener presente il *rating*, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli. Il *rating* fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un *rating* agevola anche gli emittenti nel processo di *pricing* e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di *rating* assegnano un punteggio (il *rating*, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione.

Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di *rating* si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (*financial profile*), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (*business profile*), su visite presso la società e incontri con il *management*. Il giudizio di *rating* è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di *upgrade*, mentre nel caso di peggioramento di *downgrade*.

Si distingue tra *rating* dell'emittente e *rating* di un'emissione. Il *rating* di un emittente (detto anche *rating* di controparte o *issuer credit rating*) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il *rating* di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il *rating* è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato prodotto finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il *rating* di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di *rating* delle due principali agenzie specializzate (Standard & Poor's e Moody's).

Titoli Investment grade

S & P	Moody's	Descrizione
AAA AA +	Aaa Aa1	E' il <i>rating</i> più alto. Indica che la capacità di rimborso dell'emittente è estremamente garantita.
AA AA- A+	Aa2 Aa3 A1	Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato. La capacità di rimborso dell'emittente è comunque ben garantita.
A A- BBB+	A2 A3 Baa1	Affidabilità creditizia comunque buona, ma, a fronte di particolari condizioni di mercato, l'emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare.
BBB BBB-	Baa2 Baa3	Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse.

Titoli Speculative grade

S & P	Moody's	Descrizione
BB+ BB BB- B+	Ba1 Ba2 Ba3 B1	Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili.
B B-	B2 B3	Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi.
CCC+ CCC CCC-	Caa	Titoli molto rischiosi, in quanto le caratteristiche patrimoniali dell'emittente non garantiscono nel medio / lungo periodo una sicura capacità di rimborso.
CC	Ca	Possibilità di insolvenza del debitore: titoli molto rischiosi.
C	C	Probabilità minima di rimborso a scadenza.
D		Emittente in stato di insolvenza.

d) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo *zero coupon* – titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica

soluzione alla fine del periodo – con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

e) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare prodotto finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo. Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di prodotti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche dei prodotti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

f) I rischi connessi ai prodotti finanziari assicurativi

Con riferimento alle polizze *unit linked* e *index linked* occorre tener presente che:

- nelle polizze *index linked* il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi;
- nelle polizze *unit linked* il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni del valore delle quote del fondo cui è legato il valore della polizza.

3.2.2 - La liquidità

La liquidità di un prodotto finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore dei prodotti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3.2.3 - La divisa

Qualora un prodotto finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano), al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

3.2.4 - La complessità

La complessità di un prodotto finanziario è un elemento da tenere presente al momento dell'investimento, in quanto rende più difficile la comprensione delle caratteristiche e dei rischi dell'investimento stesso e può pregiudicare la capacità del cliente di assumere scelte consapevoli. La complessità può desumersi:

- dalla presenza di elementi opzionali, condizioni e/o meccanismi di amplificazione del sottostante (effetto leva) nella determinazione del *pay off* del prodotto;
- dalla limitata osservabilità del sottostante, con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento;
- dalla illiquidità o difficoltà di liquidabilità dell'investimento.

A titolo esemplificativo, sono da considerarsi a complessità molto elevata i seguenti prodotti finanziari:

- prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
- prodotti finanziari per i quali, al ricorrere di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale;
- prodotti finanziari *credit linked*;
- strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in *trading venues*, con finalità diverse da quelle di copertura;
- prodotti finanziari strutturati, non negoziati in *trading venues*, il cui *pay off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito;
- strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, diversi da quelli di cui al precedente punto (iv);
- prodotti finanziari con *pay off* legati a indici opachi diversi da quelli di maggiore diffusione nel mercato finanziario;
- obbligazioni perpetue;
- OICR alternativi;
- prodotti finanziari strutturati, negoziati in *trading venues*, il cui *pay off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito;
- prodotti finanziari con leva superiore a 1;
- UCITS strutturati e polizze di ramo III e V con analoghe caratteristiche.

La Consob ritiene i prodotti di cui ai punti da (i) a (v) normalmente non adatti alla clientela al dettaglio.

3.2.5. - Rischi connessi agli investimenti in alcuni prodotti emessi da banche e imprese di investimento comunitarie

Il 16 novembre 2015, mediante l'emanazione dei decreti legislativi nn. 180 e 181, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2014/59/UE, introduttiva di un

regime europeo uniforme in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento comunitarie, nonché, a determinate condizioni, delle succursali di banche e imprese di investimento extracomunitarie presenti nell'UE.

Il nuovo quadro normativo introduce innanzitutto **forti limitazioni alle possibilità di intervento pubblico in caso di crisi degli intermediari comunitari**, per evitare il prodursi di sacrifici a carico della collettività. Le situazioni di dissesto, infatti, dovranno essere gestite attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, con particolare riguardo alle posizioni degli azionisti e dei creditori delle banche e delle imprese di investimento in difficoltà. Nel dettaglio, in caso di dissesto (ossia in presenza di: irregolarità nell'amministrazione o di violazioni della normativa applicabile che comporterebbero la revoca dell'autorizzazione; perdite di eccezionale gravità; attività dell'intermediario inferiori alle passività; gravi difficoltà nel pagare i debiti a scadenza; erogazione di un sostegno finanziario pubblico in favore dell'intermediario) o di rischio di dissesto dell'intermediario, non rimediabile con misure alternative, tra le quali, per esempio, l'amministrazione straordinaria secondo le norme del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 358 (il "TUB"), le Autorità competenti dal 1° gennaio 2016, qualora le misure di cui alla lettera a) non siano sufficienti per rimediare al dissesto o per far venir meno il rischio di dissesto, possono disporre la liquidazione coatta amministrativa oppure ulteriori misure, denominate "misure di risoluzione", ossia:

- (i) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, a un c.d. "ente – ponte" (che prosegua le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato) e/o a una società veicolo (che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli);
- (ii) il c.d. "bail in" ("salvataggio interno"), ossia la riduzione o la conversione in capitale, secondo un preciso ordine gerarchico, dei diritti degli azionisti, dei detentori di altri titoli emessi dall'intermediario e dei creditori.

Sono sottoponibili a *bail in*, in rigoroso ordine di priorità: 1) le azioni; 2) gli altri titoli di capitale; 3) le obbligazioni subordinate; 4) le obbligazioni e le passività relative a contratti derivati; 5) i depositi di persone fisiche e piccole e medie imprese eccedenti i 100.000 euro; 6) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al posto dei depositanti protetti.

Le Autorità competenti possono ridurre o azzerare il valore dei Prodotti Finanziari interessati o annullarli, ridurre o azzerare i crediti vantati nei confronti dell'intermediario, annullare i titoli di debito, modificare la scadenza dei titoli di debito o l'importo degli interessi maturati o sospendere il pagamento, disporre lo scioglimento dei contratti derivati, convertire le obbligazioni in azioni dell'intermediario o di una società che lo controlla o di un ente ponte. Si evidenzia che le sopracitate misure trovano applicazione non solo ai titoli e alle passività di nuova emissione, ma anche a quelli già emessi.

3.2.6 - Gli altri fattori fonte di rischi generali

a) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto Prodotti Finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

b) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare un Prodotto Finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora il Prodotto Finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili e i rischi conseguenti.

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate

La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall'intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiti. La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:

- clienti al dettaglio;
- clienti professionali;
- controparti qualificate.

I clienti al dettaglio sono i soggetti che possiedono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

I clienti professionali sono i clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. È prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali. La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore come tali ("clienti professionali di diritto") e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto a effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità a essere classificato tra i clienti professionali ("clienti professionali su richiesta"). All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra "clienti professionali privati", quali enti creditizi, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: € 20.000.000,00;
- fatturato netto: € 40.000.000,00;
- fondi propri: € 2.000.000,00;

nonché gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;

e "clienti professionali pubblici", individuati con regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le controparti qualificate sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorché l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Esse sono le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni, gli OICR e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione, altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo la Normativa di Riferimento, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali, nonché le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: € 20.000.000,00;
- fatturato netto: € 40.000.000,00;
- fondi propri: € 2.000.000,00.

Sono, altresì, controparti qualificate le imprese cui sono prestati i servizi sopra menzionati, che siano qualificati come tali, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 3, della MiFID 2, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.

2. Variazione della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa dell'intermediario.

La Banca comunica al cliente la classificazione lui attribuita prima di procedere alla prestazione dei servizi di investimento. La classificazione iniziale comunicata dall'intermediario al cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell'intermediario che su richiesta del cliente.

L'intermediario su propria iniziativa può:

- trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente classificato come controparte qualificata;
- trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come cliente professionale.

Il cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dall'intermediario, nei termini e alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta del cliente di variazione della classificazione può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).

Le variazioni della classificazione su richiesta del cliente consentite dall'intermediario sono le seguenti:

- da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta;
- da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio;
- da controparte qualificata a cliente professionale;
- da controparte qualificata a cliente al dettaglio.

L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del cliente è rimessa alla valutazione discrezionale dell'intermediario.

2.1. La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio chieda di essere classificato quale cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla Normativa di Riferimento. Nei confronti dei clienti professionali la Banca può effettuare una valutazione di adeguatezza meno approfondita e non effettuare la valutazione di appropriatezza. Inoltre, la classificazione nell'ambito di tale categoria ha come conseguenza la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i clienti al dettaglio, quali, ad esempio: (i) informazioni meno dettagliate fornite dall'intermediario prima della prestazione dei servizi e/o della conclusione del Contratto; (ii) non obbligo di utilizzare Consulenti Finanziari nell'offerta fuori sede.

La disapplicazione delle suddette regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. In tale contesto, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario, può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nell'ambito della valutazione che l'intermediario deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti **requisiti**:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche tale valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente **procedura**:

1. il cliente deve comunicare per iscritto all'intermediario che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto a un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
2. l'intermediario, ricevuta la richiesta del cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il cliente, con una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
3. il cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
4. l'intermediario comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta;
5. l'intermediario, qualora valuti che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione della classificazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informandone prontamente il cliente.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare a essere qualificato come cliente al dettaglio dovrà effettuare apposita richiesta scritta all'intermediario.

2.2. La variazione da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio

Spetta al cliente professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine, i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l'intermediario in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

2.3. La variazione da controparte qualificata a cliente professionale

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso dell'intermediario.

2.4. La variazione da controparte qualificata a cliente al dettaglio

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e l'intermediario concludano un accordo scritto in cui si stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Sezione A) Norme Generali

Art.A.1. - Premesse e allegati

1. Le premesse, gli allegati e la proposta contrattuale formano parte integrante del Contratto e delle pattuizioni nello stesso contenute.

Art.A.2. - Definizioni

1. In aggiunta ai termini e alle espressioni contenute in altre clausole del Contratto, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato indicato per ciascuno di essi:
 - a) con l'espressione "Contratto" si intende il presente Contratto avente ad oggetto i Servizi;
 - b) con l'espressione "Parti" si intendono la Banca e il Cliente;
 - c) con l'espressione "Normativa Di Riferimento" si intende la normativa europea e nazionale di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della offerta al pubblico di prodotti finanziari, della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento Europeo e del Consiglio (la MiFID 2) e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (MIFIR) e la relativa regolamentazione di attuazione, la Direttiva 2016/97/UE (la IDD) e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 648/2012 (EMIR) e la relativa regolamentazione di attuazione, il TUF e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti Consob e Banca d'Italia di attuazione, nonché il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (il TUB) e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, e la relativa regolamentazione di attuazione, e il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
 - d) con l'espressione "Normativa Fiscale" si intende il d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 9 17; il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni della citata normativa;
 - e) con l'espressione "Servizi" si intendono i seguenti servizi e attività di investimento offerti dalla Banca: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento con o senza assunzione a fermo o con o senza assunzione un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, presso le sedi e le dipendenze, mediante offerta fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonché in caso di richiesta del Cliente e sottoscrizione dell'apposito modulo contrattuale, previa eventuale accettazione da parte della Banca, concessione di finanziamenti al fine di effettuare operazioni relative a Strumenti Finanziari. Si intendono altresì i servizi bancari di conto corrente, servizi di pagamento, di custodia ed amministrazione di Strumenti Finanziari ed i servizi ad essi connessi;
 - f) con l'espressione "Strumenti Finanziari" si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, TUF;
 - g) con l'espressione "Prodotti Finanziari" si intendono gli Strumenti Finanziari, i prodotti finanziari emessi da banche, i prodotti di investimento assicurativi come definiti dal TUF e dai regolamenti attuativi, nonché i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori distribuiti dalla Banca al Cliente;
 - h) con l'espressione "Conto Corrente" si intende il conto relativo al contratto di conto corrente concluso dal Cliente con la Banca, prima della sottoscrizione del presente Contratto;
 - i) con l'espressione "Conto Deposito Titoli" si intende il conto relativo al contratto di deposito titoli e valori a custodia e amministrazione concluso dal Cliente con la Banca, prima della sottoscrizione del presente Contratto;
 - j) con l'espressione "Proposta Contrattuale" si intende la proposta contrattuale sottoscritta dal Cliente relativa alla prestazione dei Servizi.
 - k) con l'espressione "Organismi Di Deposito Centralizzato" si intendono Monte Titoli S.p.A. e gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del paese di origine all'attività di deposito centralizzato di Prodotti Finanziari;
 - l) con l'espressione "Depositari Abilitati" si intendono le banche centrali italiane e estere, le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere Prodotti Finanziari e disponibilità liquide della clientela, nonché gli altri soggetti abilitati all'attività di custodia di Prodotti Finanziari per conto terzi.

Art.A.3. - Deposito della firma

1. Il Cliente riconosce che la sottoscrizione posta in calce alla Proposta Contrattuale ha valore di specimen di firma e che questa assumerà valore di scrittura di comparazione rispetto al le altre sottoscrizioni autografe che verranno effettuate dal Cliente nel corso del rapporto.
2. Il Cliente riconosce altresì che la firma dei soggetti autorizzati a operare sul rapporto concluso con la Banca è quella posta in calce alla Proposta Contrattuale e indicata come specimen di firma.

Art.A.4. - Invio di comunicazioni agli intestatari

1. La Banca invierà ogni comunicazione o notifica, comprese quelle previste dalla Normativa Di Riferimento presso la residenza del primo intestatario, così come risultante dall'anagrafica della Proposta Contrattuale. L'invio delle comunicazioni di cui al presente articolo, effettuato a uno degli intestatari, avrà pieno effetto anche nei confronti di tutti gli altri intestatari. Il Cliente ha facoltà di eleggere il domicilio speciale presso il quale la Banca invierà le comunicazioni o notifiche di cui sopra. Eventuali modifiche al domicilio eletto: a) devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatari se il rapporto è cointestato a firme congiunte; b) possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatari, il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatari, se il rapporto è cointestato a firme disgiunte.

Art.A.5. - Poteri di rappresentanza

1. Il Cliente comunica alla Banca quali sono le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti e le facoltà accordate. E' fatto divieto al Cliente di nominare quali procuratori, incaricati o cointestatari i seguenti soggetti: consulenti finanziari, sindaci, dipendenti, collaboratori o amministratori della Banca, che non siano legati al Cliente da rapporti di parentela entro il secondo grado o di coniugio. Le revoke e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non

saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r., ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Salva disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

2. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati da tutti i cointestatari medesimi e comunicati alla Banca mediante raccomandata a.r. La revoca dei poteri di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei suddetti poteri deve essere effettuata da tutti. Le revoche, modifiche e rinunce sono effettuate secondo quanto previsto dal comma che precede. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto a informare gli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art.A.6. - Cause di esclusione della responsabilità

1. È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da cause alla stessa non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni, o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica; da serrate o scioperi, anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; da impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere; da provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; da altre cause non imputabili alla Banca e, in genere, ogni impedimento che non possa essere superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale della Banca e alla natura dell'attività svolta.
2. In tali casi la Banca informerà tempestivamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno successivo alla ripresa dell'operatività. La Banca, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il "Codice del Consumo"), sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a dolo o colpa grave.
3. La Banca non è, comunque, mai tenuta a intervenire nel caso in cui si verificano interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del servizio da parte del Cliente originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del Cliente stesso.
4. La Banca non è responsabile dell'uso illecito dei dati da parte del Cliente e/o dei terzi a cui quest'ultimo li abbia comunicati e che non risultino in alcun modo autorizzati all'uso degli stessi.
5. La Banca ha facoltà di sospendere e di interrompere i Servizi in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all'efficienza e alla sicurezza dei Servizi medesimi, nonché di sospendere l'operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere tenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni.

Art.A.7. - Ambito di applicazione delle Norme Generali

1. Le Norme Generali si applicano in via generale a tutti i Servizi prestati dalla Banca al Cliente, i quali si intenderanno conseguentemente disciplinati sia dalle norme a essi specificamente dedicati, sia dalle Norme Generali.
2. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme Generali e le disposizioni contenute nelle singole Sezioni del Contratto, prevalgono queste ultime.

Art.A.8. - Dichiarazioni del Cliente

1. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
2. Il Cliente si impegna a comunicare alla Banca in forma scritta, a mezzo raccomandata a/r, il superamento delle percentuali che danno luogo a partecipazioni qualificate entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui detto superamento sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, in tutto o in parte, di dette partecipazioni, nonché ogni variazione relativa a ciascuna delle suddette dichiarazioni.

Art.A.9. - Autorizzazione alla registrazione

1. Il Cliente prende atto e autorizza espressamente e sin d'ora la Banca a predisporre un sistema di registrazione e a registrare in via continuativa le conversazioni e comunicazioni che intercorrono per lo svolgimento dei Servizi.

Art.A.10. - Patrimonio del Cliente

1. Gli Strumenti Finanziari del Cliente a qualunque titolo detenuti dalla Banca costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della Banca e degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario e subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
2. Per i conti relativi a Strumenti Finanziari e a somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti della Banca e del depositario.
3. Il trasferimento di Strumenti Finanziari a favore della Banca potrà essere effettuato dal Cliente mediante compilazione di specifica richiesta.
4. Gli Strumenti Finanziari depositati presso la Banca per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente Contratto sono immessi nel Conto Deposito Titoli acceso presso la Banca, i cui estremi sono riportati nelle premesse del Contratto. La Banca ha facoltà di custodire il deposito, ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze, e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al Cliente.
5. Il Cliente esprime esplicito consenso a che la Banca possa utilizzare, secondo quanto previsto dalla Normativa DI Riferimento, nell'interesse proprio o di terzi, gli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente da essa detenuti a qualsiasi titolo.

6. Le somme di denaro consegnate alla Banca per l'esecuzione delle operazioni oggetto del Contratto, ovvero provenienti da operazioni oggetto del medesimo, sono accreditate sul Conto Corrente aperto presso la stessa e intestato al Cliente, i cui estremi sono riportati nelle premesse del Contratto.
7. La Banca addebita le somme di denaro dovute dal Cliente per l'esecuzione delle operazioni e degli incarichi di cui al presente Contratto, sul Conto Corrente aperto presso la stessa e intestato al Cliente con valuta pari a quella di regolamento dell'operazione.
8. Le somme di spettanza del Cliente rivenienti dalla Cassa di compensazione o da altro ente od istituto analogo verranno accreditate a favore del Cliente medesimo con pari valuta a quella di ricevimento da parte della Banca.
9. Le somme prelevate dal Conto Corrente a titolo di deposito a garanzia o di margini iniziali o di variazione saranno addebitate sul Conto Corrente con valuta pari alla data di regolamento dell'operazione.
10. Le parti convengono che al Cliente, il quale espressamente riconosce e accetta tale circostanza, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla Banca a titolo di deposito a garanzia, margini iniziali e di variazione in ragione della operatività posta in essere in esecuzione del Contratto.

Art.A.11. - Commissioni, spese, oneri fiscali e altri oneri. Incentivi

1. Le commissioni e le spese applicate dalla Banca per la prestazione dei Servizi sono interamente a carico del Cliente.
2. Il Cliente è altresì tenuto al pagamento, oltre che delle eventuali imposte e tasse, delle spese risultanti dal rapporto, ivi incluse le spese postali, spese per bolli relative alle operazioni da effettuarsi mediante fissato bollato, spese sostenute per l'eventuale partecipazioni alle assemblee e costi per la perdita di giorni valuta sui trasferimenti di liquidità. Il Cliente è tenuto a versare alla Banca ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse ai sensi del presente Contratto, nonché a consegnare alla Banca, tempestivamente secondo quanto richiesto dalla stessa, e comunque entro i termini previsti dal calendario del mercato per il regolamento delle operazioni, i Prodotti Finanziari che siano eventualmente necessari a tale regolamento. Il versamento delle somme di denaro da parte del Cliente sui predetti conti avverrà con la valuta indicata di volta in volta dalla Banca, in conformità con i termini di regolamento delle operazioni concluse.
3. La Banca, con riguardo ai Prodotti Finanziari collocati o distribuiti alla clientela, può versare o percepire compensi o commissioni, ovvero fornire o ricevere prestazioni non monetarie ("Incentivi"), con l'adozione di soluzioni idonee a i) evitare che tali incentivi siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse del Cliente e ii) a garantire che tali Incentivi siano volti ad accrescere la qualità del servizio offerto.
4. Prima di dar corso a ogni singola operazione in Prodotti Finanziari in esecuzione del Contratto, la Banca fornirà al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché all'effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti Finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli. La Banca invierà al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento prestati e dei Prodotti Finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché agli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti Finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere alla Banca maggiori dettagli in ordine alle informazioni rese circa i costi e gli oneri a suo carico.
5. Il pagamento delle commissioni e spese e di quant'altro dovuto dal Cliente alla Banca ai sensi del presente Contratto avviene mediante addebito automatico sul Conto Corrente indicato nelle premesse, che la Banca è sin d'ora autorizzata dal Cliente ad addebitare per tutto quanto a essa dovuto in dipendenza del presente Contratto. Qualora la liquidità presente sul Conto Corrente non sia sufficiente al pagamento di quanto sopra, la Banca è sin d'ora espressamente autorizzata - anche ai sensi degli artt. 1723, comma 2, 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 c.c. - a liquidare, in tutto o in parte, gli Strumenti Finanziari in deposito e a soddisfarsi sulle somme risultanti dalla liquidazione.
6. Prima di realizzare i Prodotti Finanziari, la Banca avverte il depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni di calendario per adempiere. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha venduto solamente una parte dei titoli del Cliente, tiene in deposito gli altri alle condizioni pattuite.
7. Qualora il pagamento delle somme dovute dal Cliente alla Banca in base al Contratto fosse ritardato per incapienza del Conto Deposito Titoli o per qualsivoglia motivo, si applicheranno le condizioni previste dal contratto di Conto Corrente. Gli interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di preventiva costituzione in mora, salvo il diritto della Banca al risarcimento dell'eventuale maggior danno e l'applicazione dell'art. A.13.

Art.A.12. - Diritto di garanzia, ritenzione e di compensazione

1. Il Cliente riconosce espressamente che il Conto Corrente e il Conto Deposito Titoli fungono da rapporto di provvista dei Servizi e delle operazioni di cui al Contratto e che gli stessi sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della Banca e importo maturato a suo favore riveniente dalla suddetta operatività.
2. La Banca, pertanto, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile e anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale, è investita del diritto di pegno e di ritenzione su tutti gli Strumenti Finanziari e sui Prodotti o valori di pertinenza del Cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
3. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono per il loro intero ammontare anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale o personale, che la Banca vanta verso lo stesso Cliente.
4. Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca e il Cliente, sullo stesso rapporto, in più rapporti o in più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione ad ogni suo effetto. La Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca stessa darà prontamente comunicazione al Cliente.
5. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza esclusiva di alcuni soltanto degli intestatari.

6. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte - pure in caso di contestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa, a qualsiasi titolo, del Cliente stesso.
7. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, c.c., nel momento del pagamento, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare, in deroga all'art. 1193, comma 2, c.c., i pagamenti effettuati dal Cliente o le somme comunque incassate da terzi, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art.A.13. - Durata del Contratto, facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa

1. Il Contratto si intende concluso a tempo indeterminato.
2. In caso di conclusione del Contratto a distanza e qualora il Cliente sia un Consumatore, l'efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni. Entro tale termine, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, inviando una comunicazione scritta alla sede della Banca mediante lettera raccomandata a/r. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata a/r. entro le 48 (quarantotto) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal Contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
3. Fatto salvo quanto previsto in altri articoli del Contratto, il Cliente può recedere in ogni momento dal Contratto, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità, dandone comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a/r o telefax. Il recesso è immediatamente efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. Con le medesime modalità il Cliente può anche disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro dei Prodotti Finanziari e delle somme di denaro, senza alcuna penalità, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per il completamento delle operazioni in corso. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo A.12.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. A.13.7. la Banca può recedere in ogni momento dal Contratto, dandone comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata a/r o telefax con un preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi. In caso di giustificato motivo, la Banca può recedere dal Contratto senza preavviso, dandone comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata a/r o telefax.
5. In caso di recesso dal Contratto, la Banca provvede a mettere a disposizione del Cliente - previo soddisfacimento da parte della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti -, presso l'intermediario abilitato indicato dal Cliente, i Prodotti Finanziari in suo possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Qualora i Prodotti Finanziari fossero subdepositati, l'obbligo di restituzione si intenderà assolto anche impartendo ai subdepositari l'ordine di trasferirli a favore del Cliente o presso il soggetto da questi indicato. Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell'incarico, con i relativi interessi, saranno messe a disposizione del Cliente sul Conto Corrente indicato nelle premesse, previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti. L'invio di titoli o di assegni al Cliente dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e a suo rischio. In ogni caso, resta salva la facoltà per il Cliente di dettare, all'atto dello scioglimento del rapporto, istruzioni diverse relativamente alla restituzione del denaro e dei Prodotti Finanziari.
6. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo 12. Dal momento dello scioglimento del Contratto, il Cliente non potrà più usufruire dei Servizi e dovrà restituire alla Banca i relativi strumenti di legittimazione all'uso dei Servizi.
7. In caso di inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di versamento di tutto quanto dovuto ai sensi del presente Contratto - ivi comprese le commissioni e le spese -, la Banca potrà risolvere, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., il Contratto con comunicazione scritta. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo A.12.
8. Il Contratto si intenderà, inoltre, risolto all'atto della sottoposizione del Cliente a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto.
9. La Banca ha facoltà di recedere dal Contratto, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Cliente qualora:
 - a. il Cliente sia divenuto insolvente;
 - b. nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento;
 - c. il Cliente sia stato posto in liquidazione o si sia verificato il caso di scioglimento dello stesso;
 - d. il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
 - e. siano stati levati protesti nei confronti del Cliente;
 - f. il Cliente non provveda a versare quanto dovuto in base al presente Contratto o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall'intermediario all'uopo incaricato, entro un giorno lavorativo dalla richiesta della Banca;
 - g. il Cliente non provveda a consegnare tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, i Prodotti Finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni;
 - h. il Cliente non provveda a integrare il saldo debitore del Conto Corrente entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta della Banca;
 - i. il Cliente non provveda a comunicare alla Banca quanto previsto al precedente art. A.8.
10. Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui ai precedenti artt. A.13.7 e A.13.8, la Banca potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al Cliente:
 - a. effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del Cliente, eseguendo operazioni di segno opposto a quelle dei contratti in essere del Cliente;
 - b. acquistare o vendere per conto del Cliente i Prodotti Finanziari sottostanti i contratti in essere;
 - c. dare avvio alle operazioni di chiusura Dei contratti in essere del Cliente mediante la consegna degli eventuali Prodotti Finanziari sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti;

- d. compensare qualsiasi somma del Cliente di cui la Banca sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata delle operazioni.
- In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Quanto precede lascia altresì salvo e impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno.
11. Le facoltà di cui ai precedenti commi potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al Contratto, ovvero con riferimento a tutti i predetti atti e contratti. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.
 12. Le facoltà di cui ai precedenti commi potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al Contratto o, salvo diversa specifica disposizione, a uno o più Servizi in esso compresi. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.
 13. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la Banca provvederà a estinguere il rapporto entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste dal presente Contratto.

Art.A.14. - Modifiche contrattuali e normative

1. Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate per la prestazione dei Servizi e le norme e le condizioni che regolano il Contratto. Salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del Contratto, le comunicazioni relative saranno validamente effettuate mediante lettera semplice inviata all'ultimo indirizzo trasmesso dal Cliente ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella medesima comunicazione, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
2. Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato, con comunicazione da effettuarsi mediante raccomandata a/r entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il diritto di recedere dal Contratto senza penalità e senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Inoltre si intenderanno qui immediatamente e automaticamente recepite, con prosecuzione di validità del presente Contratto, tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari giurisprudenziali ed amministrativi in senso lato. La Banca provvederà a informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate.

Art.A.15. - Regime fiscale

1. Il Cliente deve specificare il regime fiscale prescelto mediante compilazione dell'apposito riquadro della Proposta Contrattuale. In mancanza di istruzioni che specifichino il regime fiscale prescelto dal Cliente, sarà operativo il regime "naturale" della dichiarazione, pertanto la Banca provvederà a effettuare all'Agenzia delle Entrate le segnalazioni di rito in sede di dichiarazione dei sostituti d'imposta (monitoraggio fiscale) in base alla Normativa Fiscale. Ove la scelta sia già stata esercitata, la dichiarazione varrà a conferma della stessa.
2. Per i soli Clienti non residenti, in assenza dell'esercizio di alcuna opzione, sarà operativo il regime amministrato, che per tali soggetti costituisce il regime "naturale".
3. Qualora le preferenze del Cliente, che si intendono confermate anche per i successivi anni, dovessero modificarsi, sarà cura del Cliente comunicarle a mezzo lettera raccomandata a/r che dovrà pervenire alla Banca entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art.A.16. - Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di cui alla Normativa Di Riferimento. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente potrà inviare tramite lettera raccomandata a/r un reclamo motivato all'ufficio reclami della Banca. La Banca provvederà a riscontrare per iscritto il reclamo inviato dal Cliente.
2. Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il Cliente e la Banca in ordine alla prestazione dei Servizi, si applicheranno le procedure di risoluzione e arbitrato previste dall'art. 32 *ter* del TUF.
3. Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il Cliente e la Banca in ordine alla prestazione dei servizi bancari si applicheranno le procedure di risoluzione e arbitrato previste dall'art. 128 *bis* del TUB.
4. Con riferimento al servizio di conto corrente e servizi connessi e ai servizi di pagamento resta salva la facoltà per il Cliente di ricorrere:
 - a. all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") – ove il reclamo presentato alla Banca secondo le modalità di cui ai precedenti commi non sia stato riscontrato nel termine di 60 (sessanta) giorni ovvero non sia stato accolto –, sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, e per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 Euro, istituito con delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell'art.128-*bis* TUB. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it);
 - b. all'Organismo di Conciliazione presso il Conciliatore Bancario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie anche in materia bancaria e creditizia al fine di favorire il raggiungimento di un accordo. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca;
 - c. ad altro Organismo di Mediazione iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia, a condizione che sia specializzato nella risoluzione di controversie bancarie e finanziarie. L'elenco degli Organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.
5. Con riferimento ai Servizi di Investimento prestati dalla Banca, fermo restando quanto previsto al comma 1 – ove il reclamo presentato alla Banca secondo le modalità di cui ai precedenti commi non sia stato riscontrato nel termine di 60 (sessanta) giorni ovvero non sia stato

accolto –, il Cliente avrà la facoltà di ricorrere alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie presso l'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), costituito presso la Consob e di cui alla delibera della stessa Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. L'Arbitro conosce delle controversie tra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a euro cinquecentomila (500.000,00). Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Il Regolamento dell'Arbitro è disponibile sul sito www.investbanca.it e sul sito www.acf.consob.it.

6. Con riferimento alla distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi di ramo I o multiramo, ove il reclamo presentato alla Banca secondo le modalità di cui al precedente comma 1 non sia stato riscontrato nel termine di 45 (quarantacinque) giorni ovvero non sia stato accolto –, il Cliente avrà la facoltà di ricorrere all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
7. L'esperimento delle procedure previste ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo soddisfano gli obblighi di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che impongono quale condizione di procedibilità l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria.

Art.A.17. - Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, si presume che le stesse siano autorizzate a operare in via disgiunta e, pertanto, tutte le disposizioni (tra cui a titolo esemplificativo anche quelle di risolvere, sciogliere o recedere dal Contratto, quelle di indicare o variare i mezzi costituiti a titolo di provvista, nonché quelle relative all'indicazione sull'attribuzione della titolarità tra i cointestatori dei Prodotti Finanziari acquistati o sottoscritti nell'ambito della prestazione dei Servizi) potranno essere conferite da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite mediante raccomandata a/r alla Banca da tutti i cointestatori. L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. Il Cliente riconosce che in caso di cointestazione, salvo diverse istruzioni, la titolarità degli Strumenti Finanziari e dei Prodotti acquistati o sottoscritti mediante i Servizi sarà attribuita al primo cointestatore. La Banca provvede ad attribuire gli interessi, i dividendi e gli altri diritti patrimoniali e a consentire l'esercizio dei diritti amministrativi relativi ai Prodotti Finanziari depositati a ciascun cointestatore, nel rispetto della titolarità giuridica delle attività finanziarie.
2. I cointestatori sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte nei confronti della Banca e, dunque, in ogni caso, essi saranno responsabili delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione sul Contratto, anche per atto o fatto di un solo cointestatore.
3. Nel caso in cui il regime patrimoniale adottato dai coniugi intestatari sia quello della comunione legale, in deroga all'art. 190 c.c., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.
4. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire o di morte di uno dei cointestatori, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente, lo conservano il legale rappresentante dell'incapace e gli eredi dell'intestatario, i quali saranno però tenuti a esercitarlo congiuntamente, fino allo scioglimento della comunione ereditaria.
5. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata a/r. L'opposizione ha effetto nei confronti della Banca a partire dalle ore 24:00 del giorno lavorativo bancario successivo a quello del ricevimento della comunicazione.
6. In caso di morte del Cliente, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatori del rapporto di cui al Contratto, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti per effetto dell'utilizzo dei SERVIZI dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili alla Banca finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata a/r, notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e cioè finché alla Banca non sia stata prodotta idonea documentazione che comprovi il verificarsi di suddetti eventi.

Art.A.18. - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo congiunto

1. Il Contratto è concluso con più persone in via congiunta solo se espressamente richiesto dai Clienti. Quando il rapporto è intestato congiuntamente a più persone, i cointestatori possono disporre dei Servizi solo congiuntamente. Essi hanno la facoltà di nominare un proprio rappresentante, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto - indicandone il nome e ottenendo la sua sottoscrizione in calce - ovvero successivamente, dandone alla Banca comunicazione scritta, firmata da tutti i cointestatori e dal rappresentante. Il rappresentante potrà autonomamente disporre dei Servizi oggetto del Contratto, in nome e per conto di tutti i cointestatori, con piena liberazione della Banca nei confronti di costoro.
2. In deroga all'art. 1726 c.c., la revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà attribuite al rappresentante dovrà essere effettuata da tutti i cointestatori. La revoca, la modifica delle facoltà e la rinuncia alle stesse non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale e indivisibile.
3. Il Cliente riconosce che gli Strumenti Finanziari o i Prodotti nominativi acquistati o sottoscritti in esecuzione del Contratto saranno intestati a favore dell'intestatario espressamente indicato alla Banca dai cointestatori del Contratto al momento della comunicazione alla Banca della disposizione di acquisto o sottoscrizione dei titoli medesimi. In assenza di indicazioni, tali Strumenti Finanziari o Prodotti saranno intestati a favore del primo intestatario.

Fascicolo normativo e informativo

servizi di investimento custodia e amministrazione di strumenti finanziari, ricezione e trasmissione ordini, negoziazione, collocamento, distribuzione di prodotti finanziari, assicurativi e servizi di investimento

Art.A.19. - Legge applicabile e Foro Competente

1. I rapporti con il Cliente sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in relazione all'interpretazione ed esecuzione del Contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.
2. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.

Art.A.20. – Autorizzazione a operare in nome proprio

1. Nella prestazione dei Servizi, la Banca è autorizzata dal Cliente a operare in nome proprio e per conto del Cliente.

Sezione B) Norme per il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di Prodotti Finanziari

Art.B.1. - Oggetto del Servizio

1. La Banca fornisce il servizio di deposito a custodia e amministrazione di Prodotti Finanziari alle condizioni di cui all'art. 1838 c.c., ove non espressamente integrate o modificate da quanto previsto nel Contratto. Ove il servizio attenga a Prodotti Finanziari dematerializzati, esso si espleta in regime di gestione accentrata attraverso appositi conti.

Art.B.2. - Prodotti Finanziari oggetto del deposito

1. Oggetto del deposito possono essere sia Prodotti Finanziari cartacei che Prodotti Finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione e successive modifiche.
2. Nel caso di deposito di Prodotti Finanziari cartacei, il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono Prodotti Finanziari dematerializzati, la registrazione contabile del Prodotto Finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna del Prodotto medesimo e il trasferimento, ritiro o vincolo relativo allo stesso potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili, secondo le modalità e per gli effetti di cui al d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Art.B.3. - Svolgimento del servizio

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile dei Prodotti Finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole e, in generale, provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio dei diritti connessi ai Prodotti Finanziari (tra cui, in via esemplificativa, il diritto di opzione, la conversione dei Prodotti Finanziari o il versamento di decimi), la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti.
3. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza. In mancanza di istruzioni chiare, leggibili, ammesse dalle prassi di mercato, conformi alla Normativa di Riferimento e impartite in tempo utile, la Banca non è tenuta a compiere alcuna operazione. In tal caso la Banca curerà la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso, sempre che la vendita sia possibile in base alla situazione e alle regole del mercato.
4. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro 10 (dieci) giorni dalla data di negoziazione «*ex cedola*» o «*ex dividendo*», la Banca cura l'incasso degli interessi o dei dividendi.
5. Il diritto di voto inerente ai Prodotti Finanziari in custodia non viene esercitato dalla Banca, salvo che venga rilasciata delega in osservanza della normativa applicabile e la Banca abbia accettato l'esecuzione di tale incarico. Il compenso per la partecipazione da parte della Banca alle assemblee verrà concordato tra le Parti di volta in volta in ragione del singolo incarico.
6. Senza limitazione di quanto precede, per i Prodotti Finanziari non quotati nei mercati regolamentati e i titoli esteri in generale, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le opportune istruzioni non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data in cui l'operazione a cui le istruzioni si riferiscono deve essere compiuta. In mancanza, la Banca non può essere tenuta a compiere alcuna operazione.

Art.B.4. - Somme di pertinenza del Cliente

1. Tutte le somme di pertinenza del Cliente incassate dalla Banca in relazione al Servizio saranno accreditate sul Conto Corrente bancario indicato dal Cliente o comunque messe a disposizione del Cliente secondo le modalità da questi indicate.

Art.B.5. - Obbligazioni del Cliente

1. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli saranno interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, al regolamento di quanto ad essa dovuto.

Art.B.6. - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente

1. Se il Cliente non adempie puntualmente e interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrente dalla data di ricezione della comunicazione.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca.
3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 3 (tre) giorni decorrente dalla data di ricezione della comunicazione.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art.B.7. - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire alla Banca comunicazione in tal senso, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, dovrà essere effettuato nuovo avviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli sub-depositati, a norma dei successivi artt. B.12, B.13 e B.14, la Banca provvederà alla loro

restituzione al Cliente entro un tempo ragionevole, tenuto conto anche della necessità di ricevere i titoli stessi dagli organismi sub-depositari.

3. All'atto del ritiro, il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico di responsabilità. Qualora il Cliente intenda trasferire a terzi i titoli depositati, la Banca provvederà all'esecuzione delle relative formalità previo accordo caso per caso con il Cliente sulle commissioni dovute. Tali trasferimenti verranno effettuati solo su richiesta del Cliente a suo rischio e responsabilità. Le spese e gli oneri relativi al trasferimento dei titoli sono interamente a carico del Cliente.

Art.B.8. - Recesso

1. Le Parti possono recedere dal rapporto in qualunque momento con preavviso di almeno un giorno, da darsi mediante comunicazione scritta.

Art.B.9. - Invio dell'estratto titoli

1. La Banca invia al Cliente un estratto del deposito titoli avente ad oggetto la posizione dei titoli in deposito con cadenza almeno trimestrale. Trascorsi sessanta giorni di calendario dalla data di invio di tale posizione senza che sia pervenuto alla Banca reclamo motivato, trasmesso alla Banca a mezzo raccomandata a/r, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta e approvata.

Art.B.10. - Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito

1. Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà di firma disgiunta, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà, anche solo con lettera raccomandata. La predetta opposizione o revoca è opponibile alla Banca trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Art.B.11. - Trasferimento del deposito di titoli cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al Cliente.

Art.B.12. - Sub-deposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata

1. La Banca è autorizzata a sub-depositare i titoli presso altri intermediari abilitati, presso Monte Titoli S.p.A. e comunque presso tutte le società o enti abilitati a prestare il servizio di deposito accentrato, siano esse italiane, estere o sovranazionali.
2. In relazione ai suddetti titoli sub-depositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati tramite la Banca depositaria, secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società o ente che svolge il servizio di deposito accentrato.
3. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del Contratto.

Art.B.13. - Sub-deposito degli Strumenti Finanziari presso Organismi di Deposito Centralizzato nonché presso Depositari Abilitati

1. La Banca è autorizzata a sub-depositare gli Strumenti Finanziari presso Organismi di Deposito Centralizzato o Depositari Abilitati nel rispetto della Normativa di Riferimento. L'elenco dei Depositari Abilitati presso i quali la Banca potrà depositare gli Strumenti Finanziari di pertinenza dei Clienti è indicato nelle Informazioni Generali consegnate al Cliente. Eventuali modifiche degli Organismi di Deposito Centralizzato e dei Depositari Abilitati saranno comunicate al Cliente negli estratti del deposito titoli.

Art.B.14. - Sub-deposito di titoli emessi o circolanti all'estero

1. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire - nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. B.3 - da depositanti abilitati sub-depositari, depositando conseguentemente i titoli presso gli stessi.

Art.B.15. - Modifica unilaterale delle condizioni economiche e/o normative

1. Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate per la prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di prodotti finanziari e/o le relative norme e condizioni. Le relative comunicazioni saranno validamente effettuate mediante lettera semplice inviata all'ultimo indirizzo trasmesso dal Cliente ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella medesima comunicazione, comunque non inferiore a due mesi dal ricevimento della comunicazione stessa.
2. Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato, con comunicazione da effettuarsi mediante raccomandata a/r entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il diritto di recedere dal servizio senza penalità e senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Inoltre si intenderanno qui immediatamente e automaticamente recepite, con prosecuzione di validità del presente Contratto, tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari giurisprudenziali ed amministrativi in senso lato. La Banca provvederà a informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate.

Sezione C) Norme che regolano i servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari

Art.C.1. - Premessa – Svolgimento dei Servizi

1. I rapporti sono regolati, oltre che dalle Norme Generali e dalle sezioni che precedono, anche dalle seguenti disposizioni contrattuali.
2. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione ordini per conto dei clienti, nonché ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari per conto dei clienti.
3. La Banca, di sua iniziativa o su richiesta del Cliente, potrà fornire allo stesso una consulenza generica su tipi di Prodotti Finanziari ed effettuare una pianificazione del portafoglio del Cliente suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di Prodotti Finanziari individuati percentualmente.
4. La Banca, ove non convenuto in forza di apposito e separato contratto scritto, non svolgerà in favore del Cliente il Servizio di Consulenza in materia di investimenti.
5. Nello svolgimento dei Servizi di cui alla presente Sezione C la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti, realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
6. Le modalità di trasmissione degli ordini e l'elenco delle sedi di esecuzione degli ordini sono analiticamente individuati nella Strategia di Trasmissione ed Esecuzione allegata alla Proposta Contrattuale.
7. Nei casi di negoziazione per "conto terzi" la Banca applica al Cliente esclusivamente il prezzo ricevuto o pagato nell'esecuzione dell'operazione, al quale vengono applicate le commissioni e le spese relative ai Servizi prestati.
8. La Banca può anche porsi in contropartita diretta rispetto al Cliente nella compravendita di detti Prodotti Finanziari, nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio. In relazione al servizio di negoziazione per conto proprio, in caso di conclusione del Contratto fuori sede o di raccolta fuori sede delle disposizioni del Cliente, l'efficacia del Contratto e delle operazioni è sospesa per un periodo di 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro tale termine, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, limitatamente al servizio di negoziazione per conto proprio, o dalle operazioni, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, facendo pervenire al Consulente Finanziario o alla Banca apposita comunicazione scritta. L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata a: ViViBanca S.p.A. - Via G. Giolitti 15 - 10123 Torino - mediante lettera raccomandata a/r. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi.
Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla ricezione di ordini per conto dei Clienti, alla negoziazione per conto proprio o al collocamento, nonché a intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei paesi di origine alla prestazione dei relativi Servizi e, ove consentito, alle società emittenti o alle società di gestione con riferimento agli OICR.
9. È facoltà della Banca non eseguire l'ordine conferito dal Cliente, inviando prontamente al Cliente una comunicazione di rifiuto dell'esecuzione dell'ordine secondo le stesse modalità con le quali è stato ricevuto l'ordine dal Cliente.

Art.C.2. - Conferimento degli ordini

1. Gli ordini vengono normalmente impartiti dal Cliente alla Banca per iscritto, anche attraverso Consulenti Finanziari a tal fine autorizzati. La Banca accetta gli ordini trasmessi per iscritto o su altro Supporto Durevole, quale la posta elettronica, a condizione che pervengano dall'e-mail ufficiale dichiarata preventivamente dal Cliente e sempre a condizione che gli stessi risultino completi e debitamente sottoscritti. All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il Consulente Finanziario registrano su Supporto Durevole tutte le informazioni pertinenti relative alla comunicazione del Cliente. La Banca o il Consulente Finanziario, inoltre, rilasciano apposita attestazione cartacea dell'ordine.
2. Una volta conferiti gli ordini possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.
3. È facoltà della Banca richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.
4. Qualora vengano impartiti attraverso Consulenti Finanziari, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. È fatto divieto ai Consulenti Finanziari riscuotere dai Clienti denaro, Prodotti Finanziari e titoli di credito al portatore.
5. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente o via e-mail, l'assolvimento dei cennati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazioni su nastro magnetico o su altro Supporto Durevole.

Art.C.3. - Operazioni non appropriate

1. Qualora il Cliente richieda di acquistare o sottoscrivere Prodotti Finanziari che la Banca valuti come non appropriati al Cliente medesimo, la Banca dà notizia al Cliente di tale valutazione anche utilizzando un formato standardizzato.
2. Il Cliente prende atto che la valutazione di appropriatezza di cui sopra è effettuata dalla Banca sulla base delle informazioni comunicate dal Cliente mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito questionario di profilatura del Cliente. Il Cliente è edotto del fatto che la valutazione di appropriatezza è fatta nel suo interesse.
3. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni circa la sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, come previsto dalla Normativa Di Riferimento al fine della valutazione di appropriatezza.
4. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.

Art.C.4. - Rischi degli investimenti e garanzie relative alle operazioni richieste

1. Il Cliente, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che effettuerà e prende atto che l'attività di cui al Contratto non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati.
2. Con riguardo agli ordini relativi a Prodotti Finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
 - il rischio di non essere facilmente liquidabili;
 - la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
3. Per gli ordini di vendita allo scoperto di Prodotti Finanziari a diffusione limitata il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo a oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alla Normativa di Riferimento.
4. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate, anche verbalmente, al Cliente, questi ha l'onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria esperienza e conoscenza in materia di investimenti in Prodotti Finanziari.

Art.C.5. - Esecuzione degli ordini, mezzi necessari per l'effettuazione delle operazioni

1. Fermo restando quanto previsto negli altri articoli del Contratto, e in particolare all'Art. 2, gli ordini del Cliente saranno conferiti ed eseguiti secondo le regole di volta in volta applicabili, anche in relazione alle sedi di esecuzione sulle quali i Prodotti Finanziari siano eventualmente negoziati.
2. Il Cliente dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla Banca, fornire ogni istruzione che la Banca possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il Cliente non adempia prontamente a tale eventuale richiesta nei suddetti limiti temporali, la Banca potrà compiere, a propria discrezione e a spese del Cliente, tutte le azioni necessarie per la tutela degli interessi propri e del Cliente. Qualora ciò sia richiesto dalla natura delle operazioni disposte, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca se le operazioni stesse sono da intendersi a chiusura di posizioni in precedenza già aperte. Il Cliente terrà la Banca indenne e la manleverà per ogni danno, costo, spesa, incluse le spese legali, in cui la Banca dovesse incorrere per effetto di comportamenti attivi od omissivi del Cliente stesso.
3. Il Cliente è tenuto a versare alla Banca ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse ai sensi del Contratto, nonché a consegnare alla Banca, tempestivamente secondo quanto richiesto dalla stessa, e comunque entro i termini previsti dal calendario del mercato per il regolamento delle operazioni, i Prodotti Finanziari che siano eventualmente necessari a tale regolamento. Il versamento delle somme di denaro da parte del Cliente avverrà con la valuta indicata di volta in volta dalla Banca, in conformità con i termini di regolamento delle operazioni concluse. Resta salva la facoltà della Banca di richiedere al Cliente modalità particolari per la consegna della liquidità e dei Prodotti Finanziari, a garanzia del buon fine delle operazioni compiute per suo conto.
4. L'esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori alle forme di garanzia previste dalla Normativa Di Riferimento, dalle modalità di negoziazione vigenti nella sede di esecuzione in cui la Banca operi, direttamente o per il tramite di altri intermediari autorizzati, o comunque ritenute opportune a sua discrezione dalla Banca stessa.
5. Qualora il Cliente non fornisca alla Banca secondo le modalità previste dalla Normativa Di Riferimento o richieste dal mercato in cui viene eseguita l'operazione o richieste dalla Banca secondo la sua discrezionalità, la provvista, i depositi, le garanzie richiesti o nel caso di effettuazione irregolare dei versamenti di cui sopra, la Banca può rifiutarsi di eseguire l'ordine ovvero può liquidare coattivamente l'operazione, utilizzando a copertura di eventuali perdite che dovessero verificarsi a suo carico le disponibilità del Cliente in Prodotti Finanziari e in liquidità di conto, che sono comunque costituite in garanzia a favore della Banca stessa.
6. Fatto salvo quanto previsto nelle norme che regolano il servizio di Conto Corrente relativamente al diritto di garanzia, ritenzione e compensazione e anche in deroga a quanto previsto nel Contratto, il Conto Corrente potrà essere estinto soltanto dopo l'avvenuta liquidazione di tutte le operazioni eventualmente pendenti e l'integrale soddisfazione della Banca. In ogni caso, il Cliente si impegna a mantenere sul Conto Corrente e sul Conto Deposito Titoli indicati nel Contratto una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione. Tale giacenza dovrà essere integrata dal Cliente a richiesta della Banca e nei tempi da quest'ultima stabiliti.

Art.C.6. - Documentazione sulle operazioni eseguite nel servizio di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini

1. Per ogni operazione eseguita, la Banca invia al Cliente su Supporto Durevole la rendicontazione dell'attività svolta, avuto riguardo ai contenuti delle operazioni e dei servizi prestati. La Banca trasmette ai Clienti le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine e, in particolare, un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine impartito al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma del terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria comunicazione relativa all'esecuzione.
2. La documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso, mediante raccomandata a/r, alla Banca entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa.

Art.C.7. - Informazioni sull'esecuzione e sulla trasmissione degli ordini

1. La Banca pubblica, sul proprio sito internet su formato liberamente scaricabile e con cadenza annuale, l'elenco delle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini dei Clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Inoltre, la Banca pubblica sul proprio sito internet, in formato liberamente scaricabile con cadenza annuale, l'elenco dei primi cinque intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l'esecuzione degli ordini dei Clienti nel periodo di riferimento

per ciascuna classe di Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.

Art.C.8. - Gestione degli ordini

1. La Banca, nell'eseguire gli ordini, ne assicura la trattazione rapida, corretta ed efficiente. A tal fine: (i) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; (ii) tratta gli ordini dei Clienti che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; (iii) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà. È in facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l'ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso e indicandone le ragioni. Resta fin da ora inteso che è facoltà della Banca, anche a tutela del Cliente, limitare e/o escludere in via generale, ovvero per un limitato lasso di tempo, la possibilità per il Cliente medesimo di procedere all'acquisto di determinati titoli o di particolari tipologie di Prodotti Finanziari. Relativamente agli ordini conferiti dal Cliente e in attesa di esecuzione da parte della Banca, quest'ultima, al fine di evitare un uso scorretto delle relative informazioni da parte del proprio personale dipendente, dei componenti dei propri Organi, nonché da parte degli altri soggetti rilevanti, ha adottato tutte le misure ragionevolmente idonee ad impedire l'uso scorretto di dette informazioni.

Art.C.9. - Aggregazione degli ordini

1. La Banca ha la facoltà di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con gli ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L'aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della Normativa di Riferimento, quando è improbabile che l'aggregazione vada a discapito del Cliente. Qualora sia prevista l'aggregazione dell'ordine impartito dal Cliente, la Banca lo informa che l'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine.

Art.C.10. - Ordini con limite di prezzo relativi ad azioni negoziate in un mercato regolamentato o in altra sede di esecuzione

1. Nel caso di ordini con limiti di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o altra sede di esecuzione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine la Banca può trasmettere gli ordini del Cliente con limite di prezzo a una sede di negoziazione nel rispetto della Normativa di Riferimento.

Sezione D) Norme che regolano il servizio di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione ordini per conto terzi in modalità di mera esecuzione (“execution only”)

Art.D.1. - Oggetto

1. La Banca, qualora il Cliente intenda avvalersi dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini per conto terzi in modalità di mera esecuzione, non presterà in favore del Cliente né il servizio di consulenza in materia di investimenti, né altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a Prodotti Finanziari.
2. Il Cliente prende atto che tale modalità di prestazione dei summenzionati Servizi potrà essere seguita soltanto con riferimento a Prodotti Finanziari non complessi di cui alla Normativa Di Riferimento.
3. I servizi di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione di ordini per conto terzi prestati in modalità di mera esecuzione sono forniti dalla Banca esclusivamente su iniziativa del Cliente stesso, che ne ha fatta espressa richiesta.
4. Il Cliente riconosce che le operazioni vengono da lui concluse in piena autonomia sulla base di una sua personale valutazione. Nella trasmissione e nell'esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente, la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza discrezionalità alcuna in merito all'oggetto e alla tipologia dell'investimento deciso dal Cliente stesso.

Art.D.2. - Regole di comportamento

1. Il Cliente prende atto che la Banca non è tenuta a richiedere le informazioni circa le conoscenze e l'esperienza del Cliente, né procedere alla valutazione di appropriatezza prevista dalla Normativa Di Riferimento in relazione alle operazioni disposte dal Cliente. Di conseguenza, la Banca, nel caso in cui una determinata operazione non sia appropriata, non ne darà comunicazione al Cliente.

Art.D.3. - Svolgimento del Servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini in conto terzi con modalità di mera esecuzione

1. Salvo quanto previsto dalla presente Sezione, lo svolgimento del Servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini per conto terzi in modalità di mera esecuzione è regolato dalle previsioni della Sezione C in quanto compatibili.

Sezione E) Norme che regolano il servizio di collocamento

Art.E.1. - Svolgimento del servizio di collocamento

1. Nella prestazione del Servizio di collocamento, la Banca si attiene alle disposizioni dettate dall'offerente o dal soggetto che organizza e che costituisce il consorzio di collocamento, al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di riparto e il rispetto delle disposizioni in materia.
2. La Banca osserva le disposizioni in tema di sollecitazione all'investimento e di promozione e collocamento, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, di Prodotti e Servizi di Investimento. Restano di esclusiva pertinenza e responsabilità delle società prodotto gli adempimenti prescritti dalla Normativa di Riferimento a carico delle stesse.

Con il Servizio di collocamento la Banca può offrire al Cliente i Prodotti e/o Servizi di Investimento da essa distribuiti o collocati. In relazione al Servizio di collocamento, in caso di conclusione del Contratto fuori sede o di raccolta fuori sede delle disposizioni del Cliente, l'efficacia del Contratto e delle operazioni è sospesa per un periodo di 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro tale termine, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, limitatamente al servizio di collocamento, o dalle operazioni, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, facendo pervenire al consulente finanziario o alla Banca apposita comunicazione scritta.

L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata a: ViViBanca S.p.A. - Via G. Giolitti 15 10123 Torino - mediante lettera raccomandata a/r. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi.

Art.E.2. - Modalità di svolgimento del servizio di collocamento

1. In esecuzione del Contratto la Banca promuove l'acquisto e/o la sottoscrizione di Prodotti per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte delle relative società prodotto.
2. La Banca, inoltre, riceve le richieste di acquisto/sottoscrizione di Prodotti trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.
3. Il servizio potrà essere svolto dalla Banca sia presso la sede o le dipendenze della Banca, sia fuori dalla sede o dalle dipendenze avvalendosi, in tal caso, di Consulenti Finanziari.
4. La Banca, di sua iniziativa o su richiesta del Cliente, potrà fornire allo stesso una consulenza generica su tipi di Prodotti Finanziari ed effettuare una pianificazione del portafoglio del Cliente, suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di Prodotti Finanziari individuati percentualmente.
5. La Banca, ove non convenuto in forza di apposito e separato contratto scritto, non svolgerà in favore del Cliente il Servizio di Consulenza in materia di investimenti.
6. Nella prestazione del servizio, la Banca si attiene alle disposizioni dettate dalla Società Prodotto anche al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e riparto e il rispetto delle disposizioni in materia.

Art.E.3. - Assistenza post Collocamento

1. Nel caso in cui il Cliente abbia acquistato o sottoscritto Strumenti Finanziari o Prodotti la cui natura o funzione richiedano l'assistenza della Banca nella fase successiva all'acquisto o alla sottoscrizione, la Banca svolgerà in favore del Cliente attività di assistenza successiva alla sottoscrizione/acquisto da parte di quest'ultimo degli Strumenti Finanziari e/o dei Prodotti. In particolare, la Banca riceverà dal Cliente le istruzioni relative ai Prodotti collocati, come ad esempio le richieste di rimborso o di *switch*.

Art.E.4. - Obblighi della Banca

1. La Banca, prima della sottoscrizione del Prodotto da parte del Cliente, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla Normativa Di Riferimento.
2. La Banca provvede tempestivamente all'invio alle società prodotto delle disposizioni del Cliente e dei mezzi di pagamento consegnati dal Cliente.
3. La Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla società prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente ad oggetto i Prodotti.

Art.E.5. - Dichiarazioni del Cliente

1. Considerato che la Banca, ai sensi del Contratto, svolge attività di promozione e collocamento di Prodotti Finanziari, il Cliente è consapevole che le operazioni relative ai Prodotti vengono concluse sulla base di una sua autonoma valutazione e non in forza di una raccomandazione personalizzata della Banca o presentata come adatta al Cliente o basata sulle caratteristiche del Cliente medesimo.
2. Nell'esecuzione delle operazioni la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti.
3. Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate solo se non ancora eseguite dalla società prodotto.

Art.E.6. - Operazioni non appropriate

1. Qualora il Cliente richieda di sottoscrivere e/o acquistare Prodotti che la Banca valuti come non appropriati al Cliente medesimo, la Banca dà notizia al Cliente di tale valutazione anche utilizzando un formato standardizzato.
2. Il Cliente prende atto che la valutazione di appropriatezza di cui sopra è effettuata dalla Banca sulla base delle informazioni comunicate dal Cliente mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito questionario di profilatura. Il Cliente è edotto del fatto che la valutazione di appropriatezza è fatta nel suo interesse.

3. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni circa la sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, come richiesto dalla Normativa Di Riferimento al fine della valutazione di appropriatezza.
4. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.

Art.E.7. - Rischi delle operazioni

1. Il Cliente, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto contenuto nelle Informazioni Generali ricevute prima della sottoscrizione del presente Contratto, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che effettuerà e prende atto che l'attività di cui al Contratto non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia, per il Cliente stesso, di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati.

Art.E.8. - Documentazione delle operazioni eseguite – rendicontazione

1. La Banca fornisce al Cliente, su Supporto Durevole, la rendicontazione relativa all'esecuzione delle disposizioni. La Banca trasmette ai Clienti le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione della disposizione e, in particolare, un avviso che conferma l'esecuzione della stessa al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma del terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria comunicazione relativa all'esecuzione.
2. Nel caso di disposizioni relative a quote o azioni di OICR eseguite periodicamente, qualora non inviata al Cliente dalla società prodotto, la Banca invia al Cliente un rendiconto semestrale delle operazioni effettuate.
3. La documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso, mediante raccomandata a/r, alla Banca entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa.

Art.E.9. - Commissioni, spese, oneri fiscali e altri oneri

1. Salvo diverso ed esplicito accordo tra le Parti, in relazione al Servizio di Collocamento non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del Cliente a favore della Banca.
2. La remunerazione della Banca e l'eventuale rimborso delle spese sono convenuti con le società prodotto sulla base delle convenzioni di collocamento con queste concluse, così come specificato nell'Elenco degli Incentivi allegato alla Proposta Contrattuale.

LA POLITICA ADOTTATA DA VIVIBANCA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Premessa

Il presente documento viene redatto nel rispetto della Direttiva Europea 2014/65/UE del 15 maggio 2014 relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari ("MiFID 2"), dei successivi regolamenti e direttive comunitarie e delle disposizioni di applicazione individuabili nella normativa italiana (TUF e relativi Regolamenti applicativi emanati da Banca d'Italia e da Consob).

Contenuti:

- I. Introduzione
- II. Possibili conflitti di interesse per ViViBanca
- III. Misure adottate per gestire i conflitti di interesse

I. Introduzione

L'identificazione e la prevenzione di conflitti di interesse e la corretta gestione di tali conflitti rappresentano un compito importante per qualsiasi impresa di investimento.

La Banca si fa carico attraverso i propri dipendenti e le altre persone che agiscono per essa di individuare, analizzare, controllare e gestire i conflitti di interesse in modo da garantire l'equo trattamento di tutte le parti interessate, per tutelare i loro interessi ed evitare qualsiasi danno alle stesse.

I conflitti di interesse possono verificarsi, in particolare, ove la Banca si trovi in una situazione in cui i propri interessi siano in conflitto con quelli di uno o più Clienti.

La Banca ha pertanto adottato misure importanti per la prevenzione, l'individuazione precoce e la gestione dei conflitti di interesse.

Il presente documento fornisce le linee guida per comprendere le misure che adottate per proteggere gli interessi dei Clienti.

La politica della Banca sui conflitti di interessi definisce quindi come la Banca procede a:

- identificare le situazioni che possono dar luogo a conflitti, che pregiudicano o potrebbero pregiudicare gli interessi dei Clienti;
- stabilire gli opportuni meccanismi per gestire i conflitti;
- mantenere e sviluppare sistemi volti a prevenire danni agli interessi dei Clienti causati da qualsiasi conflitto identificato.

La Funzione di Compliance ha il compito di aggiornare la mappatura iniziale dei conflitti, avvalendosi delle segnalazioni effettuate dalle altre strutture della Banca, nonché effettuando autonome attività di monitoraggio.

II. Possibili conflitti di interesse per la Banca

Si può definire "conflitto di interessi", nell'ambito delle attività disciplinate dalla MiFID 2 una particolare situazione che si viene a creare, in qualsiasi area di attività della Banca e nella prestazione simultanea di una pluralità di servizi e attività d'investimento, a seguito della quale la Banca o altri Clienti per i quali la stessa agisce potrebbero trarre benefici e contestualmente danneggiare, potenzialmente e/o materialmente, gli interessi del Cliente.

In tale ambito rilevano i conflitti di interessi che coinvolgono i Clienti e gli intermediari, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro Clienti, ovvero i conflitti di interesse tra due Clienti che si configurano al momento della prestazione di qualunque Servizio di Investimento o accessorio o di una combinazione di tali Servizi.

In particolare, potrebbero insorgere conflitti di interessi nei quando la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la Banca:

- possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del Cliente;
- sia portatore, nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per suo conto, di un interesse distinto da quello del Cliente;
- abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente o gruppo di Clienti rispetto a quelli del Cliente a cui il servizio è prestato;
- svolga la stessa attività del Cliente;
- riceva o possa ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di altri servizi.

Si possono verificare situazioni di conflitto di interessi anche prestando specifiche attività nell'ambito dei Servizi di Investimento o servizi accessori, come di seguito descritto.

Servizio di negoziazione in conto proprio

- la Banca potrebbe avere interesse a effettuare determinate operazioni disposte dal Cliente in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine a un individuato broker terzo, in funzione degli utili da negoziazione che ne deriverebbero. Analogamente, la Banca può avere interesse a negoziare titoli in conto proprio per l'esecuzione dell'operazione di pronti contro temine richiesta dal Cliente.

Servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini

- fermi restando gli obblighi e i limiti previsti dalla Normativa di Riferimento, la Banca potrebbe ricevere da soggetti terzi incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio prestato.

Servizio di consulenza in materia di investimenti

- la Banca potrebbe raccomandare l'investimento in determinati Prodotti Finanziari (es. quote o azioni di OICR), per i quali presta il servizio di collocamento, al fine di essere remunerata per entrambi i servizi d'investimento;

- la Banca potrebbe raccomandare l'investimento in determinati Prodotti Finanziari relativamente ai quali la stessa operi in contropartita diretta.
- Servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di impegno irrevocabile
- la Banca potrebbe promuovere e collocare specifici Servizi/attività di investimento oppure specifici Strumenti e Prodotti Finanziari. In tale ipotesi il conflitto si potrebbe verificare nel caso in cui il soggetto che svolge il Servizio/attività d'investimento oggetto del collocamento o emette lo Strumento/Prodotto Finanziario collocato sia un soggetto rilevante della Banca o un ente che abbia con la stessa un legame di controllo diretto o indiretto, oppure nel caso in cui il soggetto rilevante sia un esponente aziendale di quest'ultimo;
 - analoga fattispecie di conflitto potrebbe derivare dalla prestazione del servizio di collocamento di Prodotti Finanziari emessi da società con le quali un soggetto rilevante o un soggetto che abbia con esso un legame di controllo diretto o indiretto abbia sottoscritto un contratto di fornitura di particolare rilevanza;
 - analoga fattispecie di conflitto potrebbe verificarsi altresì nel caso in cui un soggetto rilevante o un soggetto che abbia con esso un legame di controllo diretto o indiretto abbia ricevuto dall'emittente del Prodotto Finanziario in collocamento (es. un OICR) una delega di gestione/incarico di *advisory*, oppure partecipi a consorzi di collocamento ovvero ricopra i ruoli di *specialist* o *liquidity provider* o offra altri servizi di *corporate finance*;
 - ulteriore situazione di conflitto potrebbe verificarsi nel caso in cui si privilegi il collocamento di un Prodotto Finanziario piuttosto che l'acquisto sul mercato in considerazione delle maggiori commissioni normalmente percepite nel servizio di collocamento rispetto a quello di negoziazione;
 - la Banca potrebbe ricevere da soggetti terzi incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il Servizio prestato.

Servizio di gestione di portafoglio

- La Banca potrebbe avere interesse a procedere con operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o rimborso, per conto del Cliente, di Prodotti Finanziari per il tramite del proprio servizio di ricezione e trasmissione o del servizio di negoziazione;
- una situazione di conflitto potrebbe altresì verificarsi nel caso di operazioni di investimento aventi ad oggetto quote o azioni di OICR in presenza di una retrocessione di commissioni commisurate alla quantità delle quote o azioni di OICR sottoscritte per conto dei Clienti, oppure in presenza di un incarico di collocamento, di consulenza per il collocamento o di delegazione alla gestione che prevedano la corresponsione a favore della Banca di un compenso, nella forma di retrocessione di commissioni da parte degli emittenti;
- una situazione di conflitto potrebbe verificarsi nel caso in cui la Banca ponga in essere operazioni di investimento aventi ad oggetto Prodotti Finanziari (ad esempio obbligazioni) di emissione della Banca stessa, oppure emessi da intermediari collocatori del Servizio di Gestione di portafogli oppure emessi da soggetti a cui il gestore di portafoglio presta servizi di finanza aziendale.

Il cliente ha il diritto di richiedere gratuitamente, in ogni momento, la versione integrale della policy in tema di gestione dei conflitti di interesse e di quella in tema di incentivi della Banca.

III. Misure adottate per gestire i conflitti di interesse

Al fine di prevenire e individuare esistenti o potenziali conflitti di interessi e risolvere tali conflitti in modo adeguato, la Banca ha definito specifiche politiche interne e procedure rivolte a gestire potenziali conflitti. Tali politiche e procedure, che sono progettate per garantire il necessario livello di indipendenza, sono oggetto di costante monitoraggio e riesame dei processi.

• Barriere informative

La Banca ha definito procedure di controllo aventi ad oggetto lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interessi per evitare che gli interessi di un Cliente entrino in conflitto con gli interessi di un altro Cliente o con quelli della Banca.

La Banca ha inoltre implementato una consolidata definizione degli accessi al sistema informativo aziendale per rendere efficienti ed efficaci le politiche e le procedure volte a gestire le informazioni riservate, prevenendo l'inappropriata trasmissione di informazioni riservate o "price sensitive".

• Vigilanza separata

La Banca esercita la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di Clienti o la prestazione di servizi a Clienti con interessi in potenziale conflitto o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Banca.

• Politiche retributive

La Banca elimina ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interessi in relazione a dette attività.

• Processi decisionali

La Banca ha adottato misure volte a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i Servizi di Investimento o servizi accessori o le attività di investimento.

• Segregazione delle funzioni

Per evitare che diversi interessi dei Clienti possano entrare in conflitto tra loro o con quelli propri della Banca, è prevista un'opportuna segregazione funzionale dei dipendenti. Tale misura è volta a evitare il simultaneo coinvolgimento di un soggetto rilevante (dipendente e/o collaboratore) in servizi separati o in qualunque altra attività in cui tale partecipazione possa compromettere la corretta gestione dei conflitti di interessi.

• Registro dei Conflitti

La Funzione di Compliance tiene un registro riservato nel quale sono annotati, con aggiornamento costante, i tipi di Servizi di Investimento o accessori o di attività di investimento svolte dalla Banca o per suo conto per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interessi, potenzialmente lesivo degli interessi di uno o più Clienti.

• Regolamentazione Interna

Il regolamento aziendale della Banca fissa specifiche regole in materia di conflitti d'interessi vincolanti per tutti i soggetti rilevanti (dipendenti, collaboratori e organi amministrativi) in conformità con la Normativa di Riferimento. La Funzione di Compliance verifica l'adeguatezza di tali regole rispetto all'evoluzione dell'attività aziendale. La Banca ha definito inoltre specifiche disposizioni in materia di operazioni personali, anche allo scopo di evitare possibili conflitti d'interessi.

- Disclosure

Qualora non sia in alcun modo possibile gestire i conflitti identificati o le misure in vigore non siano sufficienti a proteggere gli interessi dei Clienti, le informazioni in merito alla sussistenza di conflitti di interessi sono fornite tempestivamente e dettagliatamente, su Supporto Durevole, ai Clienti stessi per consentire loro di operare una decisione informata in merito al Servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.

- Rinuncia all'attività

Nel momento in cui la Banca constata di non essere in grado di gestire eventuali conflitti d'interessi, la stessa potrà decidere di non iniziare o di non continuare una specifica attività, notiziando tempestivamente il Cliente o potenziale Cliente.

INFORMAZIONI SULLE STRATEGIE DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE

1. Premessa: obiettivi e ambito di applicazione

La normativa MiFID 2 (Direttiva 2014/65/UE e Regolamento Delegato UE 2017/565) stabilisce che gli intermediari che prestano i Servizi di Investimento agiscano in modo onesto, equo e professionale con l'obiettivo di un costante innalzamento della qualità dei servizi e delle attività di investimento prestati alla clientela.

Si forniscono di seguito le informazioni relative alle politiche adottate dalla Banca per la raccolta, l'esecuzione e la trasmissione degli ordini relativi alle diverse tipologie di Prodotti Finanziari, al fine di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per la propria clientela (c.d. "Best Execution") nelle diverse sedi di esecuzione alle quali la Banca ha – direttamente o indirettamente – accesso (c.d. "Trading Venues").

La presente policy disciplina:

- la strategia di trasmissione degli ordini applicata quando la Banca, non curando direttamente l'attività di negoziazione, si avvale di altri intermediari per l'esecuzione degli ordini;
- la strategia di esecuzione degli ordini applicata quando la Banca cura direttamente l'attività di negoziazione.

La presente policy si applica a tutti i Clienti "al dettaglio" e "professionali" della Banca ⁽¹⁾.

L'edizione aggiornata del presente documento è resa disponibile sul sito Internet della Banca (www.vivibanca.it).

2. Riferimenti normativi

Nel seguito si fa riferimento alle regole applicabili agli intermediari previste dal complesso di norme nelle di seguito elencate:

- La Direttiva 2014/65/UE (la "Direttiva MiFID 2");
- Il Regolamento 2017/565/UE (il "Regolamento Delegato");
- Il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- Il Regolamento CONSOB n. 20307/2018 (il "Regolamento Intermediari");
- Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009;
- Linee Guida Interassociative in materia di prodotti finanziari illiquidi (validate dalla Consob il 5 agosto 2009).

3. Politica di esecuzione e trasmissione degli ordini – "Best Execution"

3.1. Sedi di esecuzione degli ordini (C.D. "Trading Venues")

Per sedi di esecuzione (c.d. "execution venues"), in base alla normativa MiFID 2 (cfr. art. 64, comma 1, Regolamento Delegato (UE) 2017/565), si intendono:

- i Mercati Regolamentati (MR);
- i Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF);
- i Sistemi Organizzati di Negoziazione (OTF);
- le imprese di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negoziano per conto proprio eseguendo per conto del cliente, al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale (c.d. "Internalizzatore Sistematico²");
- gli intermediari e gli Emittenti che forniscono liquidità al mercato, attraverso la disponibilità continua a negoziare in conto proprio, proponendo prezzi da essi definiti (c.d. Market Maker o Liquidity Provider).

(1) Le regole relative alla Best Execution si applicano anche nei confronti delle "controparti qualificate" per l'operatività da queste svolta nei confronti della loro "clientela al dettaglio" e "professionale". Quindi la presente policy non trova applicazione nei confronti delle "controparti qualificate" quando le stesse operano per proprio conto.

² La MiFID II e il MiFIR hanno innovato la figura dell'Internalizzatore Sistematico, escludendo tale sistema dal novero delle Trading Venues intese in senso lato come mercati regolamentati. Tale soggetto effettua le operazioni del cliente su base bilaterale, impegnando capitale proprio, e non combina quindi gli interessi di acquisto o vendita in modo funzionale come avviene sulle Trading Venues. Ne discende che le negoziazioni per conto proprio effettuate dall'Internalizzatore (intermediario) saranno da considerarsi effettuate – pur nel rispetto di una serie di requisiti di trasparenza, di regole di comportamento e di Best Execution – Over the Counter.

3.2. Fattori di esecuzione

Ai fini della valutazione del conseguimento, su base duratura, del "miglior risultato possibile" nell'esecuzione degli ordini, i fattori che la Banca prende in considerazione sono i seguenti:

- il prezzo dei prodotti finanziari;
- i costi relativi all'esecuzione dell'ordine;
- la rapidità di esecuzione e di regolamento dell'ordine;
- la probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine;
- la natura e la dimensione degli ordini;
- qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

Il grado di rilevanza di tali fattori verrà valutato dalla Banca sulla base dei seguenti criteri:

- caratteristiche dei clienti, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o cliente professionale;
- caratteristiche dell'ordine, incluso quanto l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli;
- caratteristiche dei prodotti finanziari oggetto dell'ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

PREZZO E COSTI - Il prezzo del prodotto finanziario viene considerato unitamente ai costi legati all'esecuzione: dovrà, pertanto, essere preso in considerazione il fattore del prezzo unitamente a tutti gli altri costi connessi all'esecuzione dell'ordine sostenuti dal cliente, come, ad es., le commissioni di negoziazione applicati dalla Banca, le competenze della sede di esecuzione, i costi di compenso, ecc... (**c.d. Total Consideration**).

Il **Corrispettivo totale** è, pertanto, costituito dal prezzo del prodotto finanziario e dai costi relativi all'esecuzione. Con riferimento alla clientela professionale, invece, il fattore preponderante considerato dalla Banca è rappresentato dal prezzo del prodotto finanziario; in subordine, potrà essere considerato, in talune circostanze, anche il costo complessivo legato all'esecuzione dell'ordine, soprattutto nel caso di titoli trattati su più mercati (c.d. titoli multilisted).

RAPIDITA' DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINE - Questa variabile assume rilevanza in considerazione dell'opportunità per l'investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti nel momento in cui lo stesso decida di realizzare un'operazione. La rapidità di esecuzione può variare in relazione alle modalità con cui avviene la negoziazione (su mercato regolamentato oppure OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (mercato *order driven* o *quote driven*, regolamentato o non regolamentato, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) e ai dispositivi utilizzati per connettersi a quest'ultimo, nonché può modificarsi anche in relazione ad altre variabili, quali ad esempio la liquidità associata allo strumento oggetto dell'operazione;

PROBABILITA' DI ESECUZIONE E DI REGOLAMENTO DELL'ORDINE - Tale elemento dipende dal grado di liquidità dello strumento negoziato, oltre che dall'eventualità che l'ordine possa essere eseguito in maniera parziale. La Banca tiene, inoltre, in considerazione la circostanza che, a seguito dell'esecuzione dell'ordine, il regolamento della transazione possa avvenire in modo irregolare a causa della mancata consegna dello strumento finanziario oggetto della transazione;

ALTRE CONSIDERAZIONI AI FINI DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINE - Si considera, in questa sede, qualsiasi altro fattore rilevante ai fini dell'esecuzione dell'operazione.

Altri elementi, strettamente collegati alla natura dello strumento finanziario negoziato, che dovranno essere presi in considerazione saranno, in particolare:

- la dimensione dell'ordine (elevate dimensioni potrebbero, ad esempio rallentare le tempistiche di esecuzione e di regolamento);
- la tipologia di strumento negoziato (ad es. strumento liquido o illiquido³).

3.3. Strategia di trasmissione degli ordini

La Banca presta il Servizio di ricezione e trasmissione ordini (RTO) attraverso un unico *broker*, individuato tenendo conto delle strategie di esecuzione adottate da questo, considerando principalmente:

- le sedi di esecuzione raggiungibili valutate in coerenza con il principio di *Best Execution* adottata (*statica* o *dinamica*), in conformità a quanto disposto dall'art. 27 della MiFID 2;
- il corrispettivo del servizio fornito;

³ Gli strumenti e prodotti finanziari sono considerati liquidi, in via presuntiva, se:

- sono negoziati su un mercato regolamentato, o su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o su un sistema organizzato di negoziazione (OTF), caratterizzati dalla presenza di almeno un market maker avente l'impegno di garantire in via continuativa proposte di negoziazione o per lo meno di più soggetti (anche non market maker) che effettuano proposte di compravendita su tali strumenti e prodotti finanziari;
- sono negoziati su un Internalizzatore Sistematico in grado di assicurare il pronto smobilizzo (di norma entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'ordine del cliente) a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto o in vendita;
- anche al di fuori di una delle ipotesi di cui ai punti precedenti, l'intermediario emittente o distributore ha formalizzato regole interne atte ad individuare procedure e modalità di negoziazione di prodotti e strumenti finanziari tali da assicurare il pronto smobilizzo a condizioni di prezzo significative, ossia attraverso la determinazione di criteri e meccanismi di pricing prefissati e coerenti con quelli utilizzati sul mercato primario;
- anche in assenza di una sede di negoziazione e di regole interne per la negoziazione, l'intermediario emittente o distributore ha formalizzato un impegno a riacquistare gli strumenti e prodotti finanziari secondo criteri e meccanismi di pricing prefissati e coerenti con quelli utilizzati sul mercato primario.

- profilo di rischio della controparte;
- adeguati servizi di *settlement e clearing*; mediante una gestione integrata di tutte le fasi del processo di negoziazione;
- supporti informativi e tipologia di rendicontazione;
- livello commissionale ottimale.

Sulla base dei parametri indicati, la Banca ha scelto di avvalersi di Invest Banca S.p.A. quale soggetto cui trasmettere gli ordini.

L'elenco delle sedi di esecuzione selezionate da Invest Banca S.p.A., in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è contenuto della Strategia di esecuzione e trasmissione di Invest Banca S.p.A., alla quale si fa rinvio. La strategia è disponibile per la clientela sul sito internet della Banca www.vivibanca.it e sul sito internet del broker www.investbanca.it

3.4. Strumenti finanziari trattati nel Servizio di ricezione e trasmissione ordini (RTO)

La Banca offre il servizio nei confronti della propria clientela in relazione alle seguenti tipologia di strumenti finanziari:

- o azioni ed ETF quotati sui mercati regolamentati italiani
- o azioni ed ETF quotati sui mercati regolamentati esteri (comunitari e non comunitari)
- o Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani
- o Obbligazioni quotate sui mercati regolamentati esteri (comunitari e non comunitari)
- o Obbligazioni non quotate sui mercati regolamentati
- o Obbligazioni di propria emissione quotate su sistemi multilaterali di negoziazione
- o OICR
- o PCT

Gli ordini vengono trasmessi ad Invest Banca S.p.A. e sono soggetti alle tariffe applicate dalla Banca (cfr. Documento di sintesi allegato al contratto per la prestazione dei servizi di investimento) ed al regime di commissioni e costi del *broker*.

La Banca garantisce, relativamente alla negoziazione di titoli in valuta estera, un adeguato servizio di cambio.

La Banca, inoltre, in situazioni di *contingency* ovvero quando i canali primari di esecuzione degli ordini non risultano funzionanti, può utilizzare un broker diverso da quello indicato purché tale operatività non sia costante e continuativa. In tal caso, provvede alla revisione ed all'adeguamento della propria Strategia.

3.5. Prodotti finanziari illiquidi

In questo caso, se le condizioni di illiquidità di tali prodotti finanziari non consentano di disporre con continuità di riferimenti di prezzo significativi, la Banca si riserva di eseguire ordini di acquisto su tale tipologia di prodotti rivolgendosi agli emittenti stessi o ad altri *liquidity provider*.

Qualora le condizioni lo consentano, la Banca potrà eseguire l'ordine in base alla quotazione fornita dall'emittente o dal collocatore, in quanto uniche sedi significative di esecuzione.

ViViBanca S.p.A. non offre servizi di negoziazione relativamente a Strumenti Derivati.

4. Strategia di esecuzione degli ordini – servizio di negoziazione per conto proprio

La Banca, nella prestazione del servizio di negoziazione, ha adottato tutte le misure ragionevoli ed ha messo in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione e dei criteri assunti in *Best Execution*.

La Banca assicura, per il tramite del personale addetto ai Servizi di investimento, alla propria clientela, qualora ne faccia richiesta, la dimostrazione di avere eseguito gli ordini in conformità alla Strategia di esecuzione.

Gli ordini sono raccolti principalmente mediante gli sportelli (ordine cartaceo) e sono sottoposti alle tariffe applicate alla clientela dalla Banca (cfr. Documento di sintesi allegato al contratto per la prestazione dei servizi di investimento).

4.1. Pronti Contro Termine

Per quanto riguarda le operazioni di Pronti contro Termine, la Banca opera in contropartita diretta con il cliente, prestando il servizio di negoziazione per conto proprio. I prezzi applicati sono il risultato di una metodologia interna di formazione del prezzo/tasso che utilizza come riferimento tassi correnti del mercato monetario, assumendo come strumento sottostante titoli ad elevato merito creditizio.

Tabella 1 – Fattori di esecuzione per la negoziazione dei pronti contro termine

Fattori di esecuzione	Sedi di esecuzione
- natura dell'ordine	ViViBanca S.p.A. in conto proprio
- probabilità dell'esecuzione	
- velocità di esecuzione	
- probabilità di regolamento	
- corrispettivo totale	
- dimensione dell'ordine	

La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela in dettaglio primaria importanza al corrispettivo totale (*total consideration*). Secondo tale deroga, infatti, l'assegnazione di

maggior importanza a fattori diversi dal corrispettivo totale è possibile laddove questa maggior importanza sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

4.2. Obbligazioni di propria emissione

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari trattati nella presente sezione sono negoziati, in genere, esclusivamente presso la Banca in contropartita diretta con il cliente.

L'ordine di rilevanza dei fattori sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini è riepilogato nella seguente tabella.

Tabella 2 – Fattori di esecuzione per la negoziazione delle obbligazioni di propria emissione

Fattori di esecuzione	Sedi di esecuzione
<ul style="list-style-type: none">- corrispettivo totale- probabilità di esecuzione- probabilità di regolamento- rapidità di esecuzione- natura dell'ordine- dimensione dell'ordine	ViViBanca S.p.A. esecuzione di ordini per conto terzi

Le obbligazioni emesse dalla Banca sono valutate sulla base della metodologia definita nel regolamento obbligazionario riferito alla specifica emissione.

5. ISTRUZIONI SPECIFICHE DEL CLIENTE

È fatta salva, per il cliente, la possibilità di impartire, con riferimento a singoli ordini, istruzioni specifiche per l'esecuzione degli stessi, vincolando in tal modo la Banca all'esecuzione dei medesimi, anche in deroga alla presente strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. Resta ovviamente, inteso che, in tali fattispecie, potrebbe non essere conseguito il "miglior risultato possibile" in relazione ai singoli aspetti dell'ordine su cui è pervenuta l'istruzione.

In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato non eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini, pubblicandoli immediatamente e in modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, salvo istruzioni diverse da parte del cliente. Anche in questi casi la Banca si riserva, tuttavia, di non dar corso agli ordini ricevuti dalla propria clientela laddove, in relazione alle istruzioni ricevute o ad altri fatti e/o condizioni di mercato, possano emergere delle difficoltà rilevanti che potrebbero influire su una corretta esecuzione degli ordini in relazione al possibile impatto sull'andamento degli scambi sul mercato, ferma restando la tempestiva comunicazione al cliente delle difficoltà e/o degli impedimenti riscontrati. Laddove pervengano istruzioni specifiche da parte di clienti professionali che richiedano l'esecuzione di un ordine al prezzo medio ponderato per il volume (c.d. VWAP), si applicano condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato.

Dal momento che, in ottemperanza alla normativa vigente, gli ordini limitati su azioni per importi superiori a determinati ammontare, devono essere immediatamente resi pubblici, la Banca chiederà preventivamente il consenso esplicito del cliente relativamente alla possibilità di gestire discrezionalmente tali tipologie di ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il medesimo.

6. REPORT SULLA QUALITÀ DELL'ESECUZIONE - MONITORAGGIO E REVISIONE

Alla luce delle novità introdotte dalla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (la c.d. "MiFID 2")⁴, la Banca, quando seleziona altre imprese diverse da Invest Banca per la prestazione di servizi di esecuzione degli ordini, deve pubblicare, con frequenza annuale e per ciascuna classe di prodotti finanziari, i primi cinque intermediari negozianti per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l'esecuzione degli ordini dei clienti, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

Il report relativo agli ordini provenienti dai clienti di Vivibanca S.p.A. che sono ritrasmessi da parte di Invest Banca ad un intermediario esterno per l'esecuzione viene prodotto da Invest Banca e viene pubblicato con frequenza annuale entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento all'anno precedente. La pubblicazione avviene sul sito internet della banca.

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto delle competenti funzioni aziendali – Compliance e Business Unit Finanza – provvede a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini con cadenza annuale e, comunque, ogni volta che intervenga una modifica rilevante che influisca sulla capacità, per la Banca, di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti⁵. La revisione considererà, in particolare, la necessità di: a) includere nuove o diverse sedi di esecuzione;

- b) assegnare una diversa priorità relativa ai fattori di esecuzione sopra individuati;
- c) modificare altri aspetti della propria politica e/o dispositivi di esecuzione;
- d) selezionare nuovi negozianti.

La Banca provvederà a rendere note ai clienti le modifiche rilevanti apportate alla presente politica, prima che siano efficaci, pubblicando i relativi aggiornamenti anche sul proprio sito internet.

La versione sempre aggiornata della Policy di Trasmissione ed Esecuzione ordini è disponibile sul sito Internet nella sezione MiFID II.

La versione sempre aggiornata della Policy di Trasmissione ed Esecuzione ordini di Invest Banca, con la lista completa delle trading venues, è disponibili sul rispettivo sito Internet nella sezione MiFID – Execution Policy.

⁴ Cfr. art. 27, commi 6-8, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio ("Mifid 2"), nonché l'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/575 dell'8 giugno 2016 della Commissione che integra la Mifid 2 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni.

⁵ Cfr. Capo III, Sezione 5, Artt. da 64 a 66, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016, "Esecuzione alle condizioni migliori".

CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI FINANZIARI

La valorizzazione dei Prodotti Finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) per i Prodotti Finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di Prodotti Finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
- b) per i Prodotti Finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli Strumenti Finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. OTC) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
- c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
- f) per le quote e le azioni di OICR il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
- g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera, il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.
- h) nel caso di operazioni in Prodotti Finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

PRIVACY – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI ai sensi degli artt.13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016

Ai sensi ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ViViBanca S.p.A. (in seguito definita 'Banca'), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire previamente al cliente e all'eventuale coobbligato/garante (di seguito, cumulativamente, anche "i clienti") le seguenti informazioni.

I- Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso della Banca ed oggetto di trattamento sono quelli forniti dai clienti. Possono essere raccolti presso le sedi della Banca, direttamente presso la clientela, presso soggetti specificamente incaricati, oppure presso terzi come, ad esempio, in occasione di operazioni disposte a credito o a debito dei clienti. In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati nel rispetto del citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della nostra Banca.

II- Dati sensibili

ViViBanca tratta i dati personali forniti dai Clienti/potenziali Clienti o da terzi autorizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo dati identificativi, anagrafici, di contatto, dati finanziari, fiscali, bancari (es. nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono, conto corrente, P. IVA). ViViBanca non tratta in genere dati personali appartenenti a categorie particolari (1), ivi inclusi quelli relativi allo stato di salute, a meno che una determinata operazione richiesta dal Cliente non determini essa stessa la possibile conoscenza di un dato appartenente a categorie particolari. In tale ipotesi il trattamento sarà limitato esclusivamente alle operazioni necessarie per dare seguito alla suddetta richiesta, fermo restando che ViViBanca potrà trattare lecitamente tali dati e dare corso alla richiesta del Cliente/potenziale Cliente solo previo consenso scritto che sarà specificatamente richiesto. ViViBanca non tratta in genere dati personali relativi a condanne penali o reati. Tuttavia, tali dati potranno essere oggetto di trattamento in casi del tutto particolari, ad esempio in caso di richiesta di informazioni o di notifiche di provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.

(1) Per "i dati particolari" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

III- Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Banca e secondo le seguenti finalità:

- A) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, esecuzione di operazioni sulla base di obbligazioni derivanti da contratti). La base giuridica del trattamento dei dati per queste finalità, che non richiede preventivo consenso, è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui Lei è (o sarà) parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.
- B) Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esempio, gli obblighi previsti dalla normativa anticiclaggio, ecc.). La base giuridica del trattamento dei dati per queste finalità, che non richiede il consenso da parte del Cliente/potenziale Cliente, è rappresentata dagli obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento.
- C) Finalità funzionali all'attività della Banca per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: promozione e vendita di prodotti e servizi anche di società terze effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione.
- D) Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Banca, eseguita direttamente ovvero attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc..
- E) Indagini di mercato; elaborazione dei dati volta a definire il profilo della clientela attraverso l'analisi dei servizi scelti al fine di inviare offerte di prodotti e servizi di possibile interesse.

IV - Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati:

- A) non è obbligatorio per le finalità indicate alla lettera A) del punto III, ma un eventuale rifiuto comporterebbe per la Banca l'impossibilità di effettuare le operazioni e i servizi da Lei richiesti. Il relativo trattamento comporta la necessità di acquisire il Suo consenso;
- B) è obbligatorio per le finalità indicate alla lettera B) del punto III ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso;
- C) è facoltativo per le finalità indicate alle lettere C), D) ed E) del punto III ed un eventuale rifiuto a fornirli non pregiudica in alcun modo l'instaurarsi, la prosecuzione e la gestione dei rapporti contrattuali. Il relativo trattamento richiede il Suo consenso.

V- Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza o la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso la protezione è assicurata anche quando vengono attivati canali innovativi quali, ad esempio, home banking, banca telefonica, chioschi multimediali e canali di remote banking.

VI- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati

La Banca, con il Suo consenso, può comunicare i Suoi dati personali a società, enti o consorzi esterni che svolgano per suo conto trattamenti per il perseguimento delle finalità descritte nella sezione III, lettere A) e C).

La Banca potrebbe altresì comunicare i dati personali dei Clienti/potenziali Clienti a società terze, anche facenti parte del medesimo gruppo societario, a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, promozione e vendita di prodotti o servizi, organizzazione di eventi. Anche in questo caso, viene quindi richiesto al Cliente/potenziale Cliente di rilasciare apposito consenso.

Resta inteso che il rilascio del consenso con riferimento alle operazioni sopra indicate è facoltativo.

Le precisiamo, infine, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di soggetti autorizzati del relativo trattamento: dipendenti, collaboratori, valutatori sociali, amministratori, sindaci e revisori della Banca, in relazione alle funzioni svolte o al servizio bancario o finanziario richiesto

La Banca non trasferisce i dati personali dei clienti verso paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo.

VIII- Diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE

Il regolamento UE attribuisce agli interessati la facoltà di esercitare specifici diritti nei confronti del titolare del trattamento.

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei potrà esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:

- **Diritto di accesso:** ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati.

- **Diritto di rettifica:** ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti.

- **Diritto all'oblio (alla cancellazione):** ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR.

- **Diritto di limitazione:** ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR.

- **Diritto alla portabilità:** ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR.

- **Diritto di opposizione:** opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento.

- **Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo:** proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

In particolare, per quanto riguarda la finalità di cui alla lett. C) del punto III, può opporsi anche solo all'uso di modalità automatizzate di comunicazione (quali posta elettronica, telefax, Sms, Mms, messaggistica istantanea, via social network, App, sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore).

Per l'esercizio di tali diritti, nonché per ricevere ulteriori informazioni, gli interessati possono recarsi direttamente presso le nostre Filiali, oppure inoltrare richiesta scritta a ViViBanca S.p.A. – Via Giolitti, 15 – 10123, Torino (TO), indirizzo mail: privacy@vivibanca.it. Eventuali reclami potranno essere altresì inviati all'attenzione del Data Protection Officer (DPO), indirizzo mail: dpo@vivibanca.it.

Ai sensi dell'art. 12 del GDPR, la Banca a termine di un mese dalla richiesta per fornire una risposta, motivando la sua eventuale intenzione di non accogliere la richiesta. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata risposta dalla Banca, o di risposta insoddisfacente, il cliente può proporre reclamo o segnalazione all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) ovvero rivolgersi all'autorità giudiziaria.

La Banca fornisce le informazioni richiesta senza oneri per il cliente. La Banca tuttavia si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

IX- Titolare e Responsabili del trattamento dati

Titolare del trattamento è ViViBanca S.p.A., Via Giovanni Giolitti, 15, 10123 Torino.

Responsabile interno del trattamento dei dati personali della clientela è il Responsabile pro tempore della Funzione Sistemi Informativi e Risorse Umane di ViViBanca S.p.A. domiciliato, per l'esercizio delle sue funzioni, presso la sede legale di ViViBanca S.p.A.. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati è disponibile presso la Funzione Risorse Umane di ViViBanca S.p.A., Via Giolitti, 15, 10123 Torino.

SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Comunicazione prevista dall'Allegato 4 alla Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il "Regolamento Intermediari")

Ai sensi della Normativa di Riferimento, il Consulente Finanziario:

- deve consegnare al Cliente o al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, TUF;
- deve consegnare al Cliente o al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari, il cui testo integrale e aggiornato è disponibile all'indirizzo www.consob.it;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al Cliente o al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi del Regolamento Intermediari. In particolare, il Consulente deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
 - a. la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di Prodotto Finanziario o Servizio;
 - b. la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite;
 - c. gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che, qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c), la Banca si astiene dal prestare i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli. Il Consulente Finanziario deve altresì fornire ai Clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti secondo quanto previsto dal Regolamento Intermediari;
- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare, il Consulente deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di Prodotto o di Servizio;
- non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di Prodotti Finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - aa) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - bb) ordini di bonifico e documenti similari aventi come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa);
 - cc) strumenti Finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento, né detenere denaro e/o Prodotti Finanziari dei Clienti o potenziali Clienti della Banca.

Inoltre, il Cliente si impegna a non consegnare, comunicare o comunque far venire in possesso il Consulente Finanziario delle credenziali di sicurezza e degli strumenti operativi relativi ai rapporti di pertinenza del Cliente.